Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2412.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata . . . . Pag. 594

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2413.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata . . . . . . Pag. 594

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2414.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione. . . . . Pag. 594

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2415.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica . . . . Pag. 594

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2416.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica . . . . . Pag. 595

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2417.
Esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara. Pag. 595

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.
Costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma . . . . . Pag. 596

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2419.
Aggiunta dell'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, a quelli da trasferire a cura e spese dello Stato . . Pag. 598

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2420.
Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Teramo . . . . Pag. 598

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2421.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Ferentino (Frosinone) . Pag. 599

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2422.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone) . . . . Pag. 599

1937

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 83.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 . . . . Pag. 598

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 84.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Pag. 599

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 85.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Pag. 599

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 86.
Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina . . . . Pag. 600

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 87.
Aumento di L. 1.250.000 del limite di impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali. Pag. 600

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 88.
Condono di punizioni disciplinari ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato . . Pag. 600

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile . . . . Pag. 602

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.
Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-40 . . . . Pag. 602

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione nella Società «Roma» dell'«Immobiliare Giulini» e di altre Società immobiliari . . . . Pag. 602

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione. Pag. 603

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale. Pag. 603

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova (gruppo C). Pag. 604

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2412.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2413.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2414.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, di intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2415.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2416.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2417.
Esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare disposizioni concernenti il piano di risanamento del vecchio quartiere di S. Romano nella città di Ferrara e di autorizzare spese per opere pubbliche nella città di Zara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la prosecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di completamento del palazzo comunale di Zara.

Alla relativa spesa di L. 500.000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sul fondo autorizzato con l'art. 4 della legge n. 756 del 20 aprile 1936-XIV.

Art. 2.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Ferrara, nella zona compresa fra la via S. Romano, il corso Porta Reno, la piazza Trento e Trieste, e la ex barriera di Porta Reno, e per la conseguente sistemazione degli edifici comunali, lo Stato concorrerà con un contributo in capitale di L. 15.000.000.

Il piano generale sarà approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità; i successivi piani particolareggiati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, il quale, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica artistica, provvederà di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e previa pubblicazione ai sensi della detta legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo avverrà in base alle norme contenute in apposita convenzione col Comune da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per l'esecuzione del piano di risanamento per il quale è assegnato il termine di dieci anni dalla pubblicazione del presente decreto-legge, si applicheranno le norme seguenti:

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguenti alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 %, a seconda delle condizioni della località, delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione e di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Ferrara preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il comune di Ferrara è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente, se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni dei regolamenti edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, secondo i progetti approvati anche dal Ministro per l'educazione nazionale, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi oltre i contributi di cui all'articolo 8 seguente.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei piani particolareggiati, il Comune può a suo insindacabile giudizio seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Ferrara, in seguito a richiesta del Comune, dispone perchè, in contradittorio col Comune stesso, e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Ferrara, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti all'autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabili dall'art. 3 del presente decreto-legge.

Art. 8.

Il comune di Ferrara è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano di risanamento, contributi di miglioria nei limiti e colle forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 9.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune e suoi concessionari entro i limiti stabiliti dal decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione ed in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto-legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte, comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Ferrara per espropriazione od acquisto degli immobili compresi nel presente piano di risanamento, sono stabilite in misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 15.000.000, autorizzata con l'art. 2 quale contributo per il piano di risanamento in quattro esercizi a decorrere dall'esercizio 1937-1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.

Costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla creazione di un Ente nazionale per la riscossione delle imposte comunali di consumo nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato: Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha un capitale di L. 50 milioni, conferiti per metà dalla Cassa depositi e prestiti e per l'altra metà in quote uguali dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dalla Banca Nazionale del Lavoro, dall'Opera Pia San Paolo di Torino e dal Monte dei Paschi di Siena.

Il capitale potrà essere aumentato su deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.

Nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti partecipanti provvederanno al versamento di un decimo delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati entro un mese dalla notifica dell'invito al versamento, a mano a mano che verranno richiesti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata dal Ministro per le finanze.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto e degli eventuali aumenti, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali, o connessi, nei vari Comuni del Regno e questi sono autorizzati, in virtù del presente decreto, a concederli anche in seguito a semplice trattativa privata, con le modalità stabilite dalla vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, l'Istituto è tenuto a prestare una cauzione in misura pari al 50 % di quelle previste degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale predetto, rispettivamente per gli appalti a canone fisso e ad aggio.

L'Istituto è autorizzato, inoltre, a sostituirsi agli appaltatori in carica nei contratti di appalto in corso, nei modi di cui all'art. 323 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, salvo, per quanto concerne la misura della cauzione, il disposto del precedente comma.

L'Istituto ha altresì la facoltà di assumere il servizio di riscossione delle imposte predette per conto e nell'interesse dei Comuni che vi consentano, ai quali verserà l'ammontare dei proventi al netto di tutte le spese di gestione e delle quote eventualmente cedute a terzi. Per tale prestazione l'Istituto ha diritto a percepire l'aggio nella misura e con le modalità da stabilirsi nel contratto relativo al conferimento dell'incarico. Con il contratto stesso saranno indicate le modalità ed i termini per il versamento delle riscossioni e per quanto altro occorra a disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Istituto nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, può, inoltre, in casi di particolari contingenze, con suo decreto, su motivata proposta del Prefetto competente, affidare all'Istituto la gestione temporanea nell'interesse dei Comuni, alle condizioni da stabilirsi con il decreto stesso.

Art. 3.

Con decreti Reali, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno e con gli altri Ministri interessati, e sentito il Consiglio di Stato, potranno essere emanate, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di riscossione delle imposte di consumo, le disposizioni che si renderanno necessarie per il regolare funzionamento dell'Istituto e per quanto altro occorra per porre l'Istituto stesso in grado di raggiungere i fini che esso persegue.

Finchè i decreti Reali di cui al precedente comma non entrino in vigore continueranno ad applicarsi, anche per quanto riguarda il personale, le disposizioni del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del relativo regolamento di esecuzione 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto, oltre che dal direttore generale dell'Amministrazione civile e dal direttore generale per i Servizi per la finanza locale, da altri otto membri, dei quali tre designati dal Ministro per le finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti e cinque designati dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto di cinque membri.

Nel numero dei componenti il Comitato sono compresi di diritto il presidente ed il vice presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sei dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, funzionari dell'Istituto ed esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione formulerà, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, lo statuto che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Con la stessa procedura saranno approvate le successive modificazioni dello statuto, nonchè il regolamento interno dell'Istituto ed il regolamento per il personale.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione di nominare il direttore dell'Istituto ed il segretario del Consiglio.

Art. 7.

Un collegio di cinque revisori esercita presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite per le Società commerciali dall'art. 184 del Codice di commercio, in quanto applicabile, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1936, n. 1548.

I revisori sono designati due dal Ministro per le finanze, di cui uno magistrato della Corte dei conti, uno dal Ministro per l'interno e due dagli Enti partecipanti e sono nominati con decreto del Ministro per le finanze per la durata di un triennio.

I revisori nominati su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno sono esonerati dalle responsabilità di cui all'art. 185 del Codice di commercio e rispondono del loro operato esclusivamente verso i Ministri predetti.

Art. 8.

Le norme circa la retribuzione dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Comitato esecutivo e dei revisori verranno stabilite dallo statuto. La retribuzione del direttore dell'Istituto e del segretario del Consiglio sarà fissata dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione di nomina, che diverrà esecutiva solo dopo l'omologazione da parte del Ministro per le finanze.

Art. 9.

La gestione dell'Istituto è regolata ad anno solare e la prima gestione verrà chiusa il 31 dicembre 1937-XIV.

Al termine di ogni anno, a cura del Consiglio d'amministrazione, verrà compilato il bilancio dell'esercizio finanziario che, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, sarà trasmesso per l'approvazione al Ministro per le finanze, sotto la cui vigilanza l'Istituto è posto.

Gli utili netti accertati a fine di ciascun esercizio, verranno destinati, dopo il prelevamento del 15 % per la riserva:

a) a remunerazione del capitale investito effettivamente nella gestione, fino alla misura massima del 5 % del capitale stesso;

b) per la parte residua ad un fondo da tenersi a disposizione del Ministro per le finanze, per provvidenze a favore degli enti locali.

La erogazione di detto fondo verrà disciplinato con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Art. 10.

L'Istituto potrà essere messo in liquidazione per perdita di metà del capitale sociale, e per la mancanza o cessazione dell'oggetto dell'Istituto.

In tal caso saranno nominati con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, due liquidatori di cui uno su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno e l'altro su designazione degli altri Enti partecipanti. La nomina dei liquidatori verrà effettuata per decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, e con uguale decreto verrà altresì stabilito l'emolumento spettante ai liquidatori.

Art. 11.

Per grave inosservanza delle disposizioni di leggi e di regolamento o statutarie o per gravi irregolarità di gestione il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere, di concerto col Ministro per l'interno, il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e del collegio dei revisori.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio e alla nomina del nuovo collegio dei revisori.

Art. 12.

I Ministri per le finanze e per l'interno hanno facoltà di comandare a prestar temporaneo servizio presso l'Istituto, su richiesta del medesimo, funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, stabilendo le modalità del distacco.

L'Istituto, nel caso che si avvalga dell'opera del personale di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare allo Stato la spesa relativa al trattamento del personale stesso.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2419.

Aggiunta dell'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, a quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villafrati, in provincia di Palermo, limitatamente alla zona compresa tra il Corso Umberto I ed il sottostante burrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2420.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Teramo.

N. 2420. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Teramo:

1. Teramo - Confraternita del SS.mo Rosario;
2. Teramo - Arciconfraternita dei Cinturati e del Santissimo Sacramento;
3. Teramo - Arciconfraternita della SS.ma Annunziata, del SS.mo Suffragio e del SS.mo Sacramento;
4. Teramo - Arciconfraternita di S. Spirito e del Santissimo Sacramento;
5. Teramo - Confraternita di S. Antonio da Padova e dell'Immacolata Concezione;
6. Teramo - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine e del SS.mo Sacramento;
7. Castelli - Confraternita di Gesù Defunto;
8. Castelli - Confraternita di Maria SS.ma Assunta e Sacra Cintura.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2421.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Ferentino (Frosinone).

N. 2421. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara in Ferentino (Frosinone), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 50.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2422.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone).

N. 2422. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone), mediante atto 15 dicembre 1934-XIII del segretario comunale del Comune predetto, di un'area di metri quadrati 2000 di terreno sito in località « Staffi » corrispondente a quella ove trovasi attualmente costruito un rifugio in legno, oltre la maggiore quantità adiacente al rifugio stesso e necessaria per completare la superficie in concessione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 83.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 84.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 85.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di L. 5.000.000 della somma fissata dall'art. 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, e di L. 8.000.000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo n. 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed è convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 86.

Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare l'opera di sbaraccamento della città di Messina in dipendenza dei danni apportati dal terremoto 1908;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

La suddetta somma di L. 20.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro il limite della somma corrispondente all'importo netto dei proventi dei canoni d'ammortamento e d'uso degli alloggi economici e popolari in gestione del predetto Ministero nella città di Messina, e, in ogni caso, in misura non superiore a L. 5.000.000 per esercizio finanziario a decorrere da quello 1936-37.

Art. 2.

Le baracche, che si renderanno disponibili per effetto delle nuove costruzioni, dovranno essere immediatamente demolite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 87.

Aumento di L. 1.250.000 del limite di impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756;

Riconosciuta l'assoluta necessità ed urgenza di aumentare di L. 1.250.000 la somma indicata nel citato articolo allo scopo di provvedere alla corresponsione del contributo dello Stato sui mutui che verranno concessi ad Istituti fascisti autonomi per la costruzione di case popolari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite d'impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è aumentato di L. 1.250.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 81. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 88.

Condono di punizioni disciplinari ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, presentata a Sua Maestà il Re Imperatore, nell'udienza del 15 febbraio 1937-XV.

SIRE!

La gioia che allieta la Reggia trova piena e vivissima rispondenza nell'animo della Nazione intiera, mai come ora legata alla Vostra Augusta Casa da vincoli indissolubili, e ne asseconda le più luminose speranze.

Mentre, dopo la trepida attesa, i più felici auspici fioriscono attorno alla nuova culla e sembrano anticipare il sorriso della imminente primavera, appare giusto che pervenga una parola di perdono a coloro che furono trascinati ad infrangere i vincoli posti dalla disciplina.

Pur rammentando gli atti di clemenza che la Maestà Vostra volle elargire nella ricorrenza del 1° Decennale (R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403) e in occasione della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia (R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511), sembra opportuno conferire anche all'attuale provvedimento limiti sensibili di latitudine, escludendo però dal beneficio coloro che del grado militare si sono addimostrati non meritevoli.

In particolare, benevola considerazione — per le peculiari circostanze che possono averle create — sono state tenute le situazioni di coloro che contravvennero alle norme vigenti sul matrimonio o che incorsero nella perdita del grado per bancarotta semplice.

I benefici concessi si applicano anche alle Isole italiane dell'Egeo alle Colonie e all'Impero d'Etiopia e non importano alcun effetto finanziario od amministrativo di carattere retroattivo.

Tale provvedimento il Governo Fascista si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, marina, aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le colonie, per le finanze e per l'agricoltura e foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le punizioni disciplinari già inflitte o da infliggere ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4 del presente decreto non sono condonate:

a) la rimozione dal grado, per gli ufficiali;

b) la sospensione precauzionale;

c) la retrocessione dal grado;

d) la dispensa dal servizio, per i sottufficiali;

e) il passaggio alle compagnie di correzione disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 3.

Può essere condonata, a domanda degli interessati, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, la dispensa dal servizio permanente già inflitta o da infliggere ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.

Il condono preveduto da questo articolo è applicato di ufficio nei casi in cui la dispensa debba disporsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

È condonata la retrocessione dal grado ai sensi:

a) dell'art. 85, lett. *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, e del n. 615 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

b) dell'art. 92, lett. *a*), n. 1, del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, e dell'art. 216, n. 8, lett. *d*), del regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina;

c) del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il condono non comporta la riammissione in servizio.

Art. 5.

Può essere condonata a domanda da presentarsi nei limiti di tempo prescritti dall'art. 3 del presente decreto, la dispensa dal servizio ai sensi:

a) dell'art. 73, lettera *d*), del già citato regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

b) dell'art. 90, lettera *e*), nn. 1 e 2, del testo unico citato nel precedente articolo, lettera *b*). Il beneficio potrà essere esteso ai sottocapi e comuni della Regia marina che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalla commutazione di ferma ai sensi dell'art. 20, nn. 1 e 2, dello stesso testo unico;

c) dal 3° comma — parte prima — dell'art. 6 del Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Art. 6.

E' facoltà del Ministro competente, previa domanda dell'interessato da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, di concedere la reintegrazione nel grado agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle Forze armate che, in qualsiasi epoca, siano incorsi nella perdita del grado in seguito a condanna per bancarotta semplice.

Art. 7.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti Commissioni.

Art. 8.

I condoni preveduti dagli articoli precedenti si applicano alle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere per fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV, salvo il disposto dell'art. 6.

Art. 9.

Il presente decreto si applica anche ai militari nazionali delle Isole Italiane dell'Egeo, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia.

Con separato decreto sarà provveduto per gli appartenenti alla M.V.S.N.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1.800.000 ed alle condizioni stabilite nel verbale n. 5208 dell'8 ottobre 1936, l'immobile di proprietà del fallimento della S. A. Banco mercantile e Magazzini generali di Civitavecchia, costituito da un'area di circa mq. 2800 con due sovrastanti fabbricati forniti di raccordo ferroviario, siti in Roma, alla via del Porto Fluviale, n. 4 al 20, e via del Gazometro, n. 42 a 50, il tutto distinto nel catasto urbano di Roma alla mappa 1 col n. 1560 e confinante con le suddette vie, con la proprietà del Demanio dello Stato e con la via privata che congiunge la via Ostiense con la detta via del Gazometro;

Veduta la deliberazione governatoriale 8 ottobre 1936, numero 5208;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1039, ed il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad acquistare dal fallimento della S.A. Banco mercantile e Magazzini generali di Civitavecchia l'immobile sopradescritto per il prezzo di L. 1.800.000 (lire un milione ottocentomila).

Il pubblico ufficiale rogante all'atto della stipulazione del contratto accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel registro.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV
Registro 1 Interno, foglio 383.

(431)

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.
Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 delle legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-1940 sono chiamati:

il comandante della Milizia nazionale forestale;

i consoli della Milizia nazionale forestale Sala comm. dott. prof. Giovanni e Merendi comm. dott. prof. Ariberto;

Giandolini gr. uff. rag. Romolo, direttore capo di ragioneria, e Morelli comm. dott. Aurelio intendente di finanza, capo divisione presso il Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze;

Bianca comm. avv. Pasquale, sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Alicata comm. dott. ing. Antonino, ispettore superiore del Genio civile componente della 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Porro nob. gr. cr. Carlo dei conti di S. Maria della Bicocca, generale d'armata, senatore del Regno;

Miliani gr. uff. Giambattista, senatore del Regno;

Di Tella comm. dott. prof. Giuseppe, professore presso la Facoltà agraria e forestale della Regia università di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Registro 1 A.S.F.D., foglio 10. — BERRUTI.

(455)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione nella Società « Roma » dell'« Immobiliare Giulini » e di altre Società immobiliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le società « Roma Istituto Immobiliare Italiano », « Immobiliare Giulini », « Immobiliare Maria Luisa », « Anonima Velodromo Sempione », « Anonima Fondiaria Centrale », « Immobiliare Lucrezia », « Immobiliare Regio Parco di Torino », « Anonima Immobiliare Tea Monticello », espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella società « Roma » delle altre società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione delle società « Roma Istituto Immobiliare Italiano », « Immobiliare Giulini », « Immobiliare Maria Luisa », « Anonima Velodromo Sempione », « Anonima Fondiaria Centrale », « Immobiliare Lucrezia », « Immobiliare Regio Parco di Torino », « Immo-

biliare Tea Monticello » mediante incorporazione nella « Roma » di tutte le altre società, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio è ridotto a giorni quindici, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Tribuna » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(479)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 16 febbraio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2314, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

(480)

CONCORSI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visti i R. decreti-legge 24 maggio 1932, n. 625, e R. decreto 23 giugno 1932, n. 829, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;

Visti i R. decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227 e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visti i R. decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 di detto mese;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1936-XIV, n. 7146.13/1.3.1;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso la Facoltà di scienze agrarie e forestali della Regia università degli studi di Firenze la laurea in scienze forestali ed hanno ricoperto il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni, e ad anni 35 per i richiamati per mobilitazione od esigenze eccezionali;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante il servizio prestato in una delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sua specialità), il grado di ufficiale ricoperto e il non allontanamento per motivi disciplinari o ritorma. I benemeriti della causa fascista dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi prestati e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da infermità o da imperfezioni fisiche che lo rendano non idoneo incondizionatamente al servizio forestale e di statura non inferiore a m. 1.64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) diploma di laurea in scienze forestali conseguito presso la Facoltà scienze agrarie e forestali della Regia università degli studi di Firenze;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esame;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore. Il minimo della statura è di m. 1,64. L'acutezza visiva deve essere normale e cioè il *visus* deve permettere di distinguere, senza uso di lenti, tutti i caratteri di prova dei comuni ottotipi (De Weker - Snellen - Baroffio) alla distanza di cinque metri.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente allo esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 9.

La visita sanitaria, di cui all'art. 6 del presente bando, avrà luogo in Roma in giorno che sarà fissato con successivo provvedimento e gli esami saranno iniziati, improrogabilmente il giorno successivo nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno chiamati, con invito personale, alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1937-XV e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

(445) *Il Ministro*: Rossoni.

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre stesso anno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 314, col quale fu indetto un concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esame a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Marra Consolato	8.500	9.500	18.000
2	Pulli Antonio	8.500	8.562	17.062
3	Cavaciocchi Valdimiro	7.625	9.250	16.875
4	Bonitatibus Flavio	8.250	8.437	16.687
5	Zallocco Antonio	8.125	8.437	16.562
6	Arpaio Mario	8.500	8.001	16.501
7	Delli Ponti Alessandro	8.000	8.500	16.500
8	Bacher Giulio	8.500	7.900	16.400
9	Marzano Vincenzo	7.950	8.437	16.387
10	Amirante Raffaele	7.500	8.813	16.313
11	Giordano Lamberto	8.000	8.312	16.312
12	La Monica Vittorio	7.875	8.436	16.311
13	Del Prete Antonio	8.250	8.010	16.260
14	Calenda Antonio	8.125	8.060	16.185
15	Magrì Vincenzo	8.375	7.751	16.126
16	Catone Vincenzo	8.375	7.750	16.125
17	Vagelli Ezio	7.875	8.249	16.124
18	Galimberti Italo	7.550	8.525	16.075
19	Tobià Umberto	8.375	7.688	16.063
20	Carfora Luigi	7.750	8.312	16.062
21	Ruffino Giuseppe	8.050	8.000	16.050
22	Capobianco Gennaro	7.875	8.127	16.002
23	Reggio Giovanni	8.125	7.876	16.001
24	Sprenger Arturo	7.000	9.000	16.000
25	Malfitano Angelo	7.800	8.199	15.999
26	Farris Arnaldo	7.750	8.223	15.973
27	Previti Giovanni	7.375	8.587	15.962
28	Pagliani Alessandro	7.950	8.000	15.950
29	Bosco Ettore	8.000	7.949	15.949
30	Falco Carmelo	8.000	7.877	15.877
31	Di Pierro Germano	8.875	7.001	15.876
32	Balletta Martino	7.875	8.000	15.875
33	Cosenza Luigi	8.000	7.873	15.873
34	Villarà Pasquale, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.750	8.087	15.837
35	Cinnirella Salvatore	8.125	7.675	15.800
36	Orsini Gino	7.625	8.126	15.751
37	Avallone Guido	7.375	8.375	15.750
38	Paci Francesco	7.875	7.874	15.749
39	Maltese Francesco	7.625	8.075	15.700

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
40	Roma Felice	7.500	8.063	15.563
41	Imbellone Eduardo	7.500	8.062	15.562
42	Blanco Francesco	7.750	7.811	15.561
43	Betti Ottavio	8.250	7.310	15.560
44	Mazza Vito	8.550	7.000	15.550
45	De Franchis Luciano	7.750	7.799	15.549
46	Della Capanna Pietro	7.750	7.762	15.512
47	Forlai Ivo	9.500	6.003	15.503
48	Radice Salvatore	7.000	8.502	15.502
49	Muzzi Giuseppe	7.500	8.001	15.501
50	Ingegno Enrico	7.375	8.125	15.500
51	Niscio Vitantonio	8.250	7.249	15.499
52	Ratti Iginio	8.125	7.373	15.498
53	Scarfi Giovanni	7.125	8.350	15.475
54	Baldi Giuseppe	7.000	8.462	15.462
55	Lo Duca Cosimo	7.625	7.813	15.438
56	Della Corte Vincenzo	7.875	7.562	15.437
57	Ferri Vito	8.375	7.061	15.436
58	Botta Giuseppe	8.000	7.435	15.435
59	Gargano Antonio	8.250	7.126	15.376
60	Ponzeletti Alfonso	8.125	7.250	15.375
61	Aversa Benedetto	7.875	7.499	15.374
62	Trimarchi Guglielmo	7.875	7.475	15.350
63	Russo Antonio	7.375	7.952	15.327
64	Di Nunno Nicola	8.000	7.312	15.312
65	Giovine Pio	7.000	8.311	15.311
66	Bosio Accursio	7.375	7.925	15.300
67	Tringali Biagio	7.750	7.549	15.299
68	Mancuso Gaetano	7.750	7.537	15.287
69	De Lucia Dante	7.750	7.501	15.251
70	Losco Abele	8.250	7.000	15.250
71	Pinzan Alberto	7.500	7.749	15.249
72	Bussalai Francesco	8.000	7.225	15.225
73	Averna Salvatore	7.450	7.774	15.224
74	Bottalla Ugo	7.000	8.200	15.200
75	Califano Paolo	7.500	7.699	15.199
76	Di Costanzo Mario	7.000	8.188	15.188
77	Papadia Raffaele	7.000	8.187	15.187
78	Subrizi Remo, orfano di guerra	7.125	8.061	15.186
79	Ciofaniello Corrado	7.300	7.875	15.175
80	Calandra Giuseppe	7.325	7.812	15.137
81	Santillo Francesco	8.250	6.876	15.126
82	Cocchiara Mario	8.125	7.000	15.125
83	De Sio Carlo	8.000	7.124	15.124
84	D'Eramo Corrado	7.000	8.123	15.123
85	Rettagliati Alberto	7.750	7.372	15.122
86	Papa Roberto, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.575	7.546	15.121
87	Puma Aldo	8.125	6.995	15.120
88	Amabile Ettore	7.300	7.812	15.112
89	D'Orso Enrico	7.000	8.102	15.102
90	Petralia Gaetano	7.375	7.726	15.101
91	Tattoni Corrado	7.250	7.850	15.100
92	De Luca Gaetano	7.375	7.724	15.099
93	Birga Aldo	7.875	7.220	15.095
94	Buonauro Salvatore	7.825	7.250	15.075
95	Paternò Antonino	7.950	7.124	15.074
96	Leonelli Alberto	7.250	7.815	15.065
97	Loiodice Savino	7.000	8.064	15.064
98	Russi Michele	7.625	7.438	15.063
99	Dominici Giovanni	7.625	7.437	15.062
100	Consili Mario	7.000	8.051	15.051
101	Prevete Edoardo	7.300	7.750	15.050
102	Cattania Pietro, inscritto al P.N.F. antemarcia	7.450	7.599	15.049
103	Vermiglia Antonino	7.000	8.026	15.026
104	Casella Francesco	7.375	7.650	15.025
105	Buonincontro Pietro	7.050	7.974	15.024
106	Capodieci Enrico	7.500	7.506	15.006
107	Mambelli Ugo	7.000	8.005	15.005
108	Vitale Domenico	7.500	7.504	15.004
109	Spagnuolo Antonio	7.125	7.878	15.003
110	Gaddo Gaetano	7.000	8.002	15.002
111	Ferraro Tommaso	7.000	8.001	15.001
112	Monteforte Enzo	7.000	8.000	15.000
113	De Conca Renato	7.250	7.749	14.999
114	Pastena Guido	8.250	6.748	14.998
115	Garofalo Benedetto	7.625	7.372	14.997
116	Bellanca Giuseppe Filippo di Eduardo	7.375	7.621	14.996
117	Castro Armando	7.250	7.727	14.977
118	Galota Giuseppe	7.625	7.351	14.976
119	Allegra Giovanni, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.750	7.225	14.975
120	Cavazzana Waifro	7.875	7.099	14.974
121	Bitti Vittorio	7.000	7.963	14.963
122	Mattei Giulio	7.075	7.887	14.962
123	Bongiorno Vito	7.250	7.701	14.951
124	Messina Silvio	7.500	7.450	14.950
125	Patti Salvatore	7.875	7.074	14.949
126	Raffaele Francesco	7.000	7.940	14.940
127	Romano Domenico	7.625	7.313	14.938
128	Quagliano Michelino	7.375	7.562	14.937
129	Rocca Luigi	7.500	7.436	14.936
130	Greco Raffaele	7.250	7.662	14.912
131	Lo Presti Domenico	7.625	7.275	14.900
132	Ricciardi Giuseppe	7.200	7.687	14.887
133	Calitri Pietro	8.875	6.005	14.881
134	Limone Luigi	7.000	7.880	14.880
135	Lappa Silvio	7.000	7.879	14.879
136	Valeri Sisto	7.000	7.878	14.878
137	Rossi Aristide	7.000	7.877	14.877
138	Colavita Giacomo	7.125	7.751	14.876
139	Corrias Peppino, ex combattente	7.000	7.875	14.875
140	Rossi Francesco Saverio	7.000	7.874	14.874
141	Avola Giuseppe	7.250	7.623	14.873
142	Cirillo Mario	7.000	7.872	14.872
143	Avola Giovanni	7.250	7.600	14.850
144	Cimino Lorenzo	7.700	7.149	14.849
145	Bortolotti Tullio	7.750	7.098	14.848
146	Nutini Giulio	7.250	7.576	14.826
147	Baeli Salvatore	7.250	7.575	14.825
148	Neri Giuseppe	7.250	7.574	14.824
149	Porpora Giuseppe Maria	7.000	7.823	14.823
150	Crocenzi Antonio	7.000	7.815	14.815
151	Di Stasio Igino	7.125	7.689	14.814
152	Cini Elio	7.000	7.813	14.813
153	Sasso Raffaele	7.000	7.812	14.812
154	Giunta Giorgio	7.500	7.310	14.810
155	Natoli Francesco	7.250	7.555	14.805
156	Marullo Gaetano	7.000	7.801	14.801
157	Mezzino Pasquale	7.425	7.375	14.800
158	Pellicanò Domenico	8.000	6.799	14.799
159	Bazzanella Guido	7.575	7.223	14.798
160	Ialenti Manlio	7.875	6.912	14.787
161	Brucato Sebastiano	7.500	7.286	14.786
162	Civilotti Vincenzo	7.375	7.403	14.778
163	Guarino Sebastiano fu Venerando	7.750	7.026	14.776
164	Quartarone Oreste	7.750	7.025	14.775
165	Caliri Nicolò	7.125	7.649	14.774
166	Russo Werter	7.375	7.381	14.756
167	Fiterà Luigi	7.375	7.380	14.755
168	Caruso Italo	7.000	7.754	14.754
169	Di Lucia Guglielmo	8.000	6.753	14.753
170	D'Amato Ferruccio	7.250	7.502	14.752
171	Carrasco Alessandro	7.000	7.751	14.751
172	Galli Osvaldo	7.500	7.250	14.750
173	Di Meglio Ciro	7.125	7.624	14.749
174	Venezia Ettore	7.500	7.248	14.748
175	Marrone Giuseppe	7.625	7.121	14.746
176	Sannella Ezio, iscritto al P.N.F. antemarcia	7.500	7.245	14.745
177	Muglia Carmelo	7.050	7.676	14.726
178	Maino Aldo	7.625	7.100	14.725
179	Ruggieri Domenico	7.625	7.099	14.724
180	Carullo Ciro	8.000	6.720	14.720
181	Natali Ugo	8.375	6.325	14.700
182	Muscatello Domenico	7.875	6.824	14.699
183	Minervini Rodolfo	7.250	7.439	14.689
184	Zisa Fulvio	7.125	7.562	14.687
185	Pacetti Terenzio, orfano di guerra	7.000	7.686	14.686
186	Lo Gatto Mario	7.000	7.685	14.685
187	Coglitore Alberto	7.625	7.056	14.681

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
188	Giannone Giuseppe	7.000	7.675	14.675
189	Filosi Agostino	7.500	7.162	14.662
190	Vella Andrea	7.000	7.637	14.637
191	Avellone Pietro	7.000	7.633	14.633
192	Vicari Giuseppe	7.200	7.432	14.632
193	Furfari Antonino	7.000	7.631	14.631
194	Serino Nicola	7.750	6.880	14.630
195	De Angelis Giuseppe	7.000	7.629	14.629
196	Totaro Nardino	7.125	7.503	14.628
197	Arbuatti Zeno	7.375	7.252	14.627
198	Notari Armando	7.125	7.501	14.626
199	Benedetti Osvaldo	7.375	7.250	14.625
200	Marcellini Carlo	7.500	7.124	14.624
201	Galieti Ermete	7.000	7.623	14.623
202	Sblendorio Cosmo Damiano	8.375	6.247	14.622
203	Capasso Alfonso	7.000	7.621	14.621
204	Lopriore Nicola	7.000	7.620	14.620
205	Brunetti Raffaele	8.500	6.119	14.619
206	Supino Mario	7.125	7.493	14.618
207	Giardina Francesco	7.125	7.401	14.616
208	Mirandola Aldo	7.000	7.614	14.614
209	Piccialli Eduardo	7.250	7.363	14.613
210	Salvatori Gustavo	7.000	7.612	14.612
211	Ventrice Tommaso	7.125	7.486	14.611
212	Calandra Placido	8.000	6.610	14.610
213	Civello Vittorino	7.250	7.358	14.608
214	Apicella Vincenzo	7.125	7.481	14.603
215	Caporaso Nicola	7.000	7.605	14.605
216	Cavaliere Errico	7.625	6.979	14.601
217	Cuomo Renato	8.125	6.477	14.602
218	Di Meglio Claudio	7.625	6.975	14.600
219	Silvestro Antonino	7.125	7.473	14.598
220	Stuppia Michele	7.750	6.846	14.596
221	Scuderi Salvatore	7.500	7.095	14.595
222	Dupplicato Vincenzo	7.000	7.593	14.593
223	Ruggieri Vincenzo	7.000	7.590	14.590
224	Libertino Giuseppe	7.550	7.035	14.585
225	Vento Giuseppe Davide	7.375	7.208	14.583
226	Famularo Alberto	7.700	6.880	14.580
227	Eleuteri Adolfo Umberto	7.000	7.575	14.575
228	Capannari Armando	7.125	7.448	14.573
229	Amato Gennaro	7.375	7.197	14.572
230	Pirone Roberto	7.250	7.320	14.570
231	Fanelli Martino	7.625	6.940	14.565
232	Oliva Vincenzo	8.000	6.560	14.560
233	Milazzo Angelo	8.125	6.430	14.555
234	Zuccaro Michele	7.500	7.050	14.550
235	Di Blasi Antonio	7.000	7.525	14.525
236	De Santis Italo Giovanni	7.625	6.895	14.520
237	De Matteis Mario	7.500	7.016	14.516
238	Talamonti Teodoro	7.500	7.010	14.510
239	Torelli Giovanni	7.000	7.507	14.507
240	Papadia Baldassarre	7.375	7.130	14.505
241	Amorosi Leo	7.500	7.003	14.503
242	Pace Giuseppe	7.875	6.625	14.500
243	Tiberino Gennaro, orfano di guerra	7.000	7.497	14.497
244	Donato Carmine	7.125	7.371	14.496
245	Sparice Mario	8.375	6.100	14.475
246	Dell'Aira Gaetano Carmelo	7.500	6.952	14.452
247	Trombetta Vincenzo	7.500	6.951	14.451
248	Bianco Mario	7.325	7.125	14.450
249	Costantini Tommaso	7.250	7.187	14.437
250	Ascione Giovanni, orfano di guerra	7.125	7.311	14.436
251	Bucci Ernesto, orfano di guerra	7.000	7.435	14.435
252	Oggiano Bruno	8.125	6.302	14.427
253	Corso Enzo	7.250	7.176	14.426
254	Cardinale Antonio	7.000	7.425	14.425
255	Cicognano Ulderico	7.500	6.924	14.424
256	Farina Francesco	7.125	7.287	14.412
257	Di Paola Carmelo	7.750	6.638	14.388
258	Fedri Aldo	7.200	7.187	14.387
259	Leonelli Leonetto	8.375	6.003	14.378
260	Malfa Giuseppe	7.200	7.177	14.377
261	Conte Luigi	7.375	7.001	14.376
262	Terzani Giuseppe	7.250	7.125	14.375
263	Tomasone Berardino	7.625	6.749	14.374
264	Falcone Francesco Camillo	8.125	6.248	14.373
265	Damato Nicola	7.000	7.370	14.370
266	Greco Angelo	7.000	7.351	14.351
267	Mancini Antonio	7.000	7.350	14.350
268	Notari Renato	7.000	7.349	14.349
269	De Luca Nicolò	7.750	6.598	14.348
270	Petrali Mario	7.375	6.959	14.334
271	Iodice Giuseppe	7.000	7.325	14.325
272	Mucci Antonio	7.000	7.314	14.314
273	Fasoli Antonio Costantino	7.000	7.313	14.313
274	Bernardi Bernardc	7.625	6.685	14.310
275	Barbara Mario	7.500	6.805	14.205
276	Santoro Vincenzo di Giuseppe	7.250	7.054	14.304
277	Ragusa Giovanni	7.175	7.128	14.303
278	Boccia Ruggiero	7.500	6.802	14.302
279	Cocco Paolo	7.500	6.801	14.301
280	Malinconico Ludovico	7.175	7.125	14.300
281	Gubian Corrado	7.375	6.924	14.299
282	Casieri Savino, iscritto al P. N. F. antemarcia	7.000	7.288	14.288
283	Piazza Ernesto	7.325	6.962	14.287
284	Zappalà Salvatore	7.125	7.150	14.275
285	Gozzoli Giulio	8.250	6.003	14.253
286	Zecchini Guglielmo, invalido di guerra	7.000	7.252	14.252
287	Demma Carà Agostino	7.250	7.001	14.251
288	Triola Gastone, orfano di guerra	7.000	7.250	14.250
289	Spanò Luigi, orfano di guerra	7.750	6.499	14.249
290	Ottaviani Gerardo	7.050	7.187	14.237
291	Vasta Francesco	8.125	6.110	14.235
292	Sanò Scipione	7.000	7.212	14.212
293	Bindi Giuseppe	7.000	7.190	14.190
294	De Palma Francesco	7.375	6.814	14.189
295	Marra Francesco	7.125	7.063	14.188
296	Cucini Egidio	7.500	6.687	14.187
297	Miglio Fausto	7.375	6.811	14.186
298	Trotta Adolfo	7.750	6.435	14.185
299	Pezzino Vincenzo, orfano di guerra	7.000	7.175	14.175
300	Brancato Antonio, invalido di guerra	7.250	6.911	14.161
301	Schifano Giambattista	7.550	6.600	14.150
302	Monte Domenico	8.125	6.006	14.131
303	Capursi Antonio	8.125	6.005	14.130
304	Giacobbe Aldo	7.375	6.754	14.129
305	Rinaldi Elio	7.125	7.003	14.128
306	Navigli Alfredo	7.000	7.127	14.127
307	Sica Michele	7.500	6.626	14.126
308	Lepre Giuseppe	7.250	6.875	14.125
309	Gravino Pasquale	7.250	6.874	14.124
310	Fazio Ignazio	7.250	6.872	14.122
311	Massimilla Clio	7.000	7.102	14.102
312	Maltese Giovanni	7.000	7.101	14.101
313	D'Anna Vincenzo, sotto brigadiere Regia guardia di finanza	7.550	6.550	14.100
314	Calabrò Giuseppe	7.125	6.937	14.062
315	Are Antonio	7.750	6.311	14.061
316	D'Intino Guglielmo	7.000	7.052	14.052
317	Scaglione Antonino	7.000	7.051	14.051
318	Fonte Stelvio	7.050	7.000	14.050
319	Siragusa Beniamino Mariano	7.375	6.650	14.025
320	Traversa Emanuele	8.000	6.001	14.001
321	De Simone Antonio	7.250	6.753	14.003
322	Mastrovito Francesco	8.000	6.001	14.001
323	De Nardo Vincenzo	7.000	7.000	14.000
324	Martellotta Bruno	7.125	6.874	13.999
325	Re Pasquale	7.000	6.987	13.987
326	Porcelli Vincenzo	7.500	6.476	13.976
327	Pastore Paolo	7.250	6.725	13.975
328	Franco Umberto	7.700	6.274	13.974
329	Martorina Giorgio Pietro, orfano di guerra	7.500	6.450	13.950
330	Bruno Nino	7.375	6.562	13.937
331	Maraventano Raimondo	7.750	6.186	13.936
332	Nazzaro Vincenzo	7.875	6.060	13.935
333	Occhipinti Eugenio, iscritto al Partito Naz. Fasc. antemarcia	7.250	6.681	13.931

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
334	Ruga Eduardo	7.050	6.876	13.926
335	Tedesco Paolo	7.050	6.875	13.925
336	Bianchi Ercole, orfano di guerra	7.000	6.910	13.910
337	Cona Giuseppe	7.125	6.752	13.877
338	Boano Ugo	7.500	6.376	13.876
339	Oddi David	7.875	6.000	13.875
340	Altieri Paolo	7.375	6.499	13.874
341	Ferracuti Vasco	7.125	6.725	13.850
342	Varano Mario	7.000	6.825	13.825
343	Perelli Virginio	7.250	6.562	13.812
344	Cinelli Luigi	7.250	6.561	13.811
345	Belcore Antonio, orfano di guerra	7.000	6.810	13.810
346	Nicastro Mario	7.125	6.651	13.776
347	Carpinelli Attilio	7.000	6.775	13.775
348	Rotondo Angelo Emilio	7.750	6.002	13.752
349	Miraglia Roberto	7.750	6.001	13.751
350	Mazzei Mario	7.000	6.750	13.750
351	Occhipinti Giovambattista	7.000	6.742	13.742
352	Carraro Antonio	7.300	6.437	13.737
353	Mazzantini Mario	7.375	6.313	13.688
354	De Stefano Giacomo	7.500	6.187	13.687
355	Picozzi Vincenzo	7.250	6.436	13.686
356	Artuso Fortunato	7.250	6.401	13.651
357	Iannaccone Orazio	7.500	6.150	13.650
358	Fedele Teodoro	7.625	6.004	13.629
359	De Luca Salvatore	7.625	6.003	13.628
360	Giampietro Oreste	7.625	6.002	13.627
361	Mauro Teodoro	7.500	6.126	13.626
362	Zuppardi Giovanni	7.000	6.625	13.625
363	Di Cave Fausto	7.000	6.624	13.624
364	Salzano Giuseppe	7.000	6.623	13.623
365	Luglio Vincenzo	7.250	6.370	13.620
366	Besso Enrico	7.500	6.119	13.619
367	D'Ambrosio Luigi	7.000	6.600	13.600
368	Genovesi Mario	7.125	6.474	13.599
369	Giddio Giovanni	7.000	6.576	13.576
370	Cannilla Luigi	7.000	6.575	13.575
371	De Martinis Corrado	7.000	6.562	13.562
372	Martino Nicolangelo	7.375	6.186	13.561
373	Dell'Erba Carlo	7.250	6.310	13.560
374	Tucci Attilio	7.000	6.525	13.525
375	Olivieri Enzo	7.450	6.060	13.510
376	Nicosia Guglielmo	7.500	6.002	13.502
377	Morselli Giuseppe, sotto brigadiere Regia guardia di finanza.	7.500	6.001	13.501
378	Farina Clemente	7.000	6.500	13.500
379	Venturini Luigi	7.375	6.110	13.485
380	Rodi Giuseppe	7.450	6.001	13.451
381	Maggiore Antonino	7.000	6.450	13.450
382	Lepri Michele	7.125	6.312	13.437
383	Maccarini Nestore, ex combattente	7.000	6.400	13.400
384	Sacchitelli Armando	7.375	6.001	13.376
385	Petrini Ernani Paolino	7.000	6.375	13.375
386	Fabretti Adriano	7.250	6.100	13.350
387	Nucci Vincenzo	7.300	6.000	13.300
388	Zappareddu Cirito	7.000	6.252	13.252
389	Casciaro Vincenzo	7.250	6.001	13.251
390	Suglia Nicola	7.000	6.250	13.250
391	Papadia Aurelio, brigadiere Regia guardia di finanza.	7.000	6.212	13.212
392	Vassallo Francesco	7.000	6.200	13.200
393	Mazzera Enrico	7.125	6.062	13.187
394	Chianchiano Salvatore	7.000	6.150	13.150
395	Callieri Salvatore	7.000	6.126	13.126
396	Follo Giovanni	7.125	6.000	13.125
397	Colombo Giuseppe	7.000	6.100	13.100
398	Cicala Gioacchino, orfano di guerra.	7.050	6.001	13.051
399	Sangirardi Giovanni	7.000	6.050	13.050
400	Bennati Luigi	7.000	6.042	13.042
401	Vernacchia Aldo	7.000	6.040	13.040
402	Comisso Vaniglio, orfano di guerra.	7.000	6.001	13.001
403	Infurnari Paolo Luigi	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori ai posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso nell'ordine appresso segnato:

1. Villarà Pasquale, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
2. Papa Roberto, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
3. Allegra Giovanni, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
4. D'Anna Vincenzo, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
5. Morselli Giuseppe, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
6. Papadia Aurelio, brigadiere Regia guardia finanza.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 217 posti, dei quali 168 a mente del 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, e 49 a mente del 4° comma dell'art. 9 del decreto stesso:

1. Marra Consolato
2. Pulli Antonio
3. Cavaciocchi Valdimiro
4. Bonitatibus Flavio
5. Zollocco Antonio
6. Arpaio Mario
7. Delli Ponti Alessandro
8. Bacher Giulio
9. Marzano Vincenzo
10. Amirante Raffaele
11. Giordano Lamberto
12. La Monica Vittorio
13. Del Prete Antonio
14. Calenda Antonio
15. Magrì Vincenzo
16. Catone Vincenzo
17. Vagelli Ezio
18. Galimberti Italo
19. Tobia Umberto
20. Carfora Luigi
21. Ruffino Giuseppe
22. Capobianco Gennaro
23. Reggio Giovanni
24. Sprenger Arturo
25. Malfitano Angelo
26. Farris Arnaldo
27. Previti Giovanni
28. Pagliani Alessandro
29. Bosco Ettore
30. Falco Carmelo
31. Di Pierro Germano
32. Balletta Martino
33. Cosenza Luigi
34. Cinnirella Salvatore
35. Orsini Gino
36. Avallone Guido
37. Paci Francesco
38. Maltese Francesco
39. Roma Felice
40. Imbellone Eduardo
41. Bianco Francesco
42. Betti Ottavio
43. Mazza Vito
44. De Franchis Luciano
45. Della Capanna Pietro
46. Forlai Ivo
47. Radice Salvatore
48. Muzzi Giuseppe
49. Ingegno Enrico
50. Niscio Vitantonio
51. Ratti Iginio
52. Scarfi Giovanni
53. Baldi Giuseppe
54. Lo Duca Cosimo
55. Della Corte Vincenzo
56. Ferri Vito
57. Botta Giuseppe
58. Gargano Antonio
59. Ponzeletti Alfonso
60. Aversa Benedetto
61. Trimarchi Guglielmo
62. Russo Antonio
63. Di Nunno Nicola
64. Giovine Pio
65. Bosio Accursio
66. Tringali Biagio
67. Mancusò Gaetano
68. De Lucia Dante
69. Losco Abele
70. Pinzan Alberto
71. Bussalai Francesco
72. Averna Salvatore
73. Bottalla Ugo
74. Califano Paolo
75. Di Costanzo Mario
76. Papadia Raffaelo
77. Subrizi Remo, orfano di guerra
78. Ciofaniello Corrado
79. Calandra Giuseppe
80. Santillo Francesco
81. Cocchiara Mario
82. De Sio Carlo
83. D'Eramo Corrado
84. Rettagliati Alberto
85. Puma Aldo
86. Amabile Ettore
87. D'Orso Enrico
88. Petralia Gaetano
89. Tattoni Corrado
90. De Luca Gaetano
91. Birga Aldo
92. Buonauro Salvatore
93. Paternò Antonino
94. Leonelli Alberto
95. Loiodice Savino
96. Russi Michele
97. Dominici Giovanni
98. Consili Mario
99. Prevete Edoardo
100. Cattania Pietro, iscritto al P.N.F. antemarcia
101. Vermiglia Antonino
102. Casella Francesco
103. Bonincontro Pietro
104. Capodieci Enrico
105. Mambelli Ugo
106. Vitale Domenico
107. Spagnuolo Antonio
108. Gaddo Gaetano
109. Ferraro Tommaso
110. Monteforte Enzo
111. De Conca Renato
112. Pastena Guido
113. Garofalo Benedetto
114. Bellanca Giuseppe Filippo di Eduardo
115. Castro Armando
116. Galota Giuseppe
117. Cavazzana Walfro
118. Bitti Vittorio
119. Mattei Giulio
120. Bongiorno Vito
121. Messina Silvio
122. Patti Salvatore
123. Raffaele Francesco
124. Romano Domenico
125. Quagliano Michelino
126. Rocca Luigi
127. Greco Raffaele
128. Lo Presti Domenico
129. Ricciardi Giuseppe
130. Calitri Pietro
131. Limone Luigi
132. Lappa Silvio
133. Valerii Sisto
134. Rossi Aristide
135. Colavita Giacomo
136. Corrias Peppino, ex combattente

137. Rossi Francesco Saverio
138. Avola Giuseppe
139. Cirillo Mario
140. Avola Giovanni
141. Cimino Lorenzo
142. Bortolotti Tullio
143. Nutini Giulio
144. Baeli Salvatore
145. Neri Giuseppe
146. Porpora Giuseppe Maria
147. Crocenzi Antonio
148. Di Stasio Igino
149. Cini Elio
150. Sasso Raffaele
151. Giunta Giorgio
152. Natoli Francesco
153. Marullo Gaetano
154. Mezzino Pasquale
155. Pellicanò Domenico
156. Bazzanella Guido
157. Ialenti Manlio
158. Brucato Sebastiano
159. Civilotti Vincenzo
160. Guarino Sebastiano fu Venerando
161. Quartarone Oreste
162. Caliri Nicolò
163. Russo Werter
164. Piterà Luigi
165. Caruso Italo
166. Di Lucia Guglielmo
167. D'Amato Ferruccio
168. Carrasco Alessandro
169. Galli Osvaldo
170. Di Meglio Ciro
171. Venezia Ettore
172. Marrone Giuseppe
173. Sannella Ezio, iscritto al P.N.F. antemarcia
174. Muglia Carmelo
175. Maino Aldo
176. Ruggieri Domenico
177. Carullo Ciro
178. Natali Ugo
179. Muscatello Domenico
180. Minervini Rodolfo
181. Zisa Fulvio
182. Pacetti Terenzio, orfano di guerra
183. Lo Gatto Mario
184. Coglitore Alberto
185. Giannone Giuseppe
186. Filosi Agostino
187. Vella Andrea
188. Avellone Pietro
189. Vicari Giuseppe
190. Furfari Antonino
191. Serino Nicola
192. De Angelis Giuseppe
193. Totaro Nardino
194. Arbuatti Zeno
195. Notari Armando
196. Benedetti Osvaldo
197. Marcellini Carlo
198. Galieti Ermete
199. Sblendorio Cosmo Damiano
200. Capasso Alfonso
201. Lo Priore Nicola
202. Tiberino Gennaro, orfano di guerra
203. Ascione Giovanni, orfano di guerra
204. Bucci Ernesto, orfano di guerra
205. Casieri Savino, iscritto al P.N.F. antemarcia
206. Zecchini Guglielmo, invalido di guerra
207. Triola Gastone, orfano di guerra
208. Spanò Luigi, orfano di guerra
209. Pezzino Vincenzo, orfano di guerra
210. Brancato Antonio, invalido di guerra
211. Martorina Giorgio Pietro, orfano di guerra
212. Occhipinti Eugenio, iscritto al P.N.F. antemarcia
213. Bianchi Ercole, orfano di guerra
214. Belcore Antonio, orfano di guerra
215. Maccarini Nestore, ex combattente
216. Cicala Gioacchino, orfano di guerra
217. Comisso Varfiglio, orfano di guerra

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Brunetti Raffaele
2. Supiho Mario
3. Giardina Francesco
4. Mirandola Aldo
5. Piccialli Eduardo
6. Salvatori Gustavo
7. Ventrice Tommaso
8. Calandra Placido
9. Civello Vittorino
10. Apicella Vincenzo
11. Caporaso Nicola
12. Cavaliere Errico
13. Cuomo Renato
14. Di Meglio Claudio
15. Silvestro Antonino
16. Stuppia Michele
17. Scuderi Salvatore
18. Dupplicato Vincenzo
19. Ruggieri Vincenzo
20. Libertino Giuseppe
21. Vento Giuseppe Davide
22. Famularo Alberto
23. Eleuteri Adolfo Umberto
24. Capannari Armando
25. Amato Gennaro
26. Pirone Roberto
27. Fanelli Martino
28. Oliva Vincenzo
29. Milazzo Angelo
30. Zuccaro Michele
31. Di Blasi Antonio
32. De Santis Italo Giovanni
33. De Matteis Mario
34. Talamonti Teodoro
35. Torelli Giovanni
36. Papadia Baldassarre
37. Amorosi Leo
38. Pace Giuseppe
39. Donato Carmine
40. Sparice Mario
41. Dell'Aira Gaetano Carmelo
42. Trombetta Vincenzo
43. Bianco Mario
44. Costantini Tommaso
45. Oggiano Bruno
46. Corso Enzo
47. Cardinale Antonio
48. Cicognani Ulderico
49. Farina Francesco
50. Di Paola Carmelo
51. Fedri Aldo
52. Leonelli Leonetto
53. Malfa Giuseppe
54. Conte Luigi
55. Terzani Giuseppe
56. Tomasone Berardino
57. Falcone Francesco Camillo
58. Damato Nicola
59. Greco Angelo
60. Mancini Antonio
61. Notari Renato
62. De Luca Nicolò
63. Petrali Mario
64. Iodice Giuseppe
65. Mucci Antonio
66. Fasoli Antonio Costantino
67. Bernardi Bernardo
68. Barbara Mario
69. Santoro Vincenzo di Giuseppe
70. Ragusa Giovanni
71. Boccia Ruggiero
72. Cocco Paolo
73. Malinconico Ludovico
74. Gubian Corrado
75. Piazza Ernesto
76. Zappalà Salvatore
77. Gozzoli Giulio
78. Demma-Carà Agostino
79. Ottaviani Gerardo
80. Vasta Francesco
81. Sanò Scipione
82. Bindi Giuseppe
83. Depalma Francesco
84. Marra Francesco
85. Cucini Egidio
86. Miglio Fausto
87. Trotta Adolfo
88. Schifano Giambattista
89. Monte Domenico
90. Capursi Antonio
91. Giacobbe Aldo
92. Rinaldi Elio
93. Navigli Alfredo
94. Sica Michele
95. Lepre Giuseppe
96. Gravino Pasquale
97. Fazio Ignazio
98. Massimilla Clio
99. Maltese Giovanni
100. Calabrò Giuseppe
101. Are Antonio
102. D'Intino Guglielmo
103. Scaglione Antonino
104. Fonte Stelvio
105. Siragusa Beniamino Mariano
106. Traversa Emanuele
107. De Simone Antonio
108. Mastrovito Francesco
109. De Nardo Vincenzo
110. Martellotta Bruno
111. Re Pasquale
112. Porcelli Vincenzo
113. Pastore Paolo
114. Franco Umberto
115. Bruno Nino
116. Maraventano Raimondo
117. Nazzaro Vincenzo
118. Ruga Eduardo
119. Tedesco Paolo
120. Cona Giuseppe
121. Boano Ugo
122. Oddi David
123. Altieri Paolo
124. Ferracuti Vasco
125. Varano Mario
126. Perelli Virginio
127. Cinelli Luigi
128. Nicastro Mario
129. Carpinelli Attilio
130. Rotondo Angelo Emilio
131. Miraglia Roberto
132. Mazzei Mario
133. Occhipinti Giovambattista
134. Carraro Antonio
135. Mazzantini Mario
136. De Stefano Giacomo
137. Picozzi Vincenzo
138. Artuso Fortunato
139. Iannaccone Orazio
140. Fedele Teodoro
141. De Luca Salvatore
142. Giampietro Oreste
143. Mauro Teodoro
144. Zuppardi Giovanni
145. Di Cave Fausto
146. Salzano Giuseppe
147. Luglio Vincenzo
148. Besso Enrico
149. D'Ambrosio Luigi
150. Genovesi Mario
151. Giddio Giovanni
152. Cannilla Luigi
153. De Martinis Corrado
154. Martino Nicolangelo
155. Dell'Erba Carlo
156. Tucci Attilio
157. Olivieri Enzo
158. Nicosia Guglielmo
159. Farina Clemente
160. Venturini Luigi
161. Rodi Giuseppe
162. Maggiore Antonino
163. Lepri Michele
164. Sacchitelli Armando
165. Petrini Ernani Paolino
166. Fabretti Adriano
167. Nucci Vincenzo
168. Zappareddu Cicito
169. Casciaro Vincenzo
170. Suglia Nicola
171. Vassallo Francesco
172. Mazzera Enrico
173. Chianchiano Salvatore
174. Calleri Salvatore
175. Follo Giovanni
176. Colombo Giuseppe
177. Sangirardi Giovanni
178. Bennati Luigi
179. Vernacchia Aldo
180. Infurnari Paolo Luigi

Art. 5.

Al candidato Pirro Aldo, che ha regolarmente preso parte al detto concorso, riportando punti 7,125 come votazione media nelle prove scritte e che non ha potuto sostenere l'esame orale per giustificate ragioni di servizio militare, trovandosi in Africa Orientale Italiana, viene riservata la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(448)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2412.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata . . . . Pag. 594

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2413.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata . . . . . . Pag. 594

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2414.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione. . . . . Pag. 594

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2415.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica . . . . Pag. 594

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2416.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica . . . . . Pag. 595

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2417.
Esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara. Pag. 595

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.
Costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma . . . . . Pag. 596

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2419.
Aggiunta dell'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, a quelli da trasferire a cura e spese dello Stato . . Pag. 598

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2420.
Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Teramo . . . . Pag. 598

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2421.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Ferentino (Frosinone) . Pag. 599

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2422.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone) . . . . Pag. 599

1937

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 83.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 . . . . Pag. 598

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 84.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Pag. 599

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 85.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Pag. 599

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 86.
Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina . . . . Pag. 600

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 87.
Aumento di L. 1.250.000 del limite di impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali. Pag. 600

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 88.
Condono di punizioni disciplinari ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato . . Pag. 600

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile . . . . Pag. 602

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.
Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-40 . . . . Pag. 602

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione nella Società « Roma » dell'« Immobiliare Giulini » e di altre Società immobiliari . . . . Pag. 602

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione. Pag. 603

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale. Pag. 603

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova (gruppo C). Pag. 604

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2412.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2413.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2414.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, di intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2415.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2416.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2417.
Esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare disposizioni concernenti il piano di risanamento del vecchio quartiere di S. Romano nella città di Ferrara e di autorizzare spese per opere pubbliche nella città di Zara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la prosecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di completamento del palazzo comunale di Zara.

Alla relativa spesa di L. 500.000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sul fondo autorizzato con l'art. 4 della legge n. 756 del 20 aprile 1936-XIV.

Art. 2.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Ferrara, nella zona compresa fra la via S. Romano, il corso Porta Reno, la piazza Trento e Trieste, e la ex barriera di Porta Reno, e per la conseguente sistemazione degli edifici comunali, lo Stato concorrerà con un contributo in capitale di L. 15.000.000.

Il piano generale sarà approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità; i successivi piani particolareggiati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, il quale, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica artistica, provvederà di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e previa pubblicazione ai sensi della detta legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo avverrà in base alle norme contenute in apposita convenzione col Comune da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per l'esecuzione del piano di risanamento per il quale è assegnato il termine di dieci anni dalla pubblicazione del presente decreto-legge, si applicheranno le norme seguenti:

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguenti alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 %, a seconda delle condizioni della località, delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione e di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Ferrara preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il comune di Ferrara è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente, se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni dei regolamenti edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, secondo i progetti approvati anche dal Ministro per l'educazione nazionale, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi oltre i contributi di cui all'articolo 8 seguente.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei piani particolareggiati, il Comune può a suo insindacabile giudizio seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Ferrara, in seguito a richiesta del Comune, dispone perchè, in contradittorio col Comune stesso, e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Ferrara, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a)* del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti all'autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma *d)* del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e)* del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabili dall'art. 3 del presente decreto-legge.

Art. 8.

Il comune di Ferrara è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano di risanamento, contributi di miglioria nei limiti e colle forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 9.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune e suoi concessionari entro i limiti stabiliti dal decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione ed in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto-legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte, comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Ferrara per espropriazione od acquisto degli immobili compresi nel presente piano di risanamento, sono stabilite in misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 15.000.000, autorizzata con l'art. 2 quale contributo per il piano di risanamento in quattro esercizi a decorrere dall'esercizio 1937-1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.
Costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla creazione di un Ente nazionale per la riscossione delle imposte comunali di consumo nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato: Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha un capitale di L. 50 milioni, conferiti per metà dalla Cassa depositi e prestiti e per l'altra metà in quote uguali dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dalla Banca Nazionale del Lavoro, dall'Opera Pia San Paolo di Torino e dal Monte dei Paschi di Siena.

Il capitale potrà essere aumentato su deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.

Nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti partecipanti provvederanno al versamento di un decimo delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati entro un mese dalla notifica dell'invito al versamento, a mano a mano che verranno richiesti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata dal Ministro per le finanze.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto e degli eventuali aumenti, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali, o connessi, nei vari Comuni del Regno e questi sono autorizzati, in virtù del presente decreto, a concederli anche in seguito a semplice trattativa privata, con le modalità stabilite dalla vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, l'Istituto è tenuto a prestare una cauzione in misura pari al 50 % di quelle previste degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale predetto, rispettivamente per gli appalti a canone fisso e ad aggio.

L'Istituto è autorizzato, inoltre, a sostituirsi agli appaltatori in carica nei contratti di appalto in corso, nei modi di cui all'art. 323 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, salvo, per quanto concerne la misura della cauzione, il disposto del precedente comma.

L'Istituto ha altresì la facoltà di assumere il servizio di riscossione delle imposte predette per conto e nell'interesse dei Comuni che vi consentano, ai quali verserà l'ammontare dei proventi al netto di tutte le spese di gestione e delle quote eventualmente cedute a terzi. Per tale prestazione l'Istituto ha diritto a percepire l'aggio nella misura e con le modalità da stabilirsi nel contratto relativo al conferimento dell'incarico. Con il contratto stesso saranno indicate le modalità ed i termini per il versamento delle riscossioni e per quanto altro occorra a disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Istituto nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, può, inoltre, in casi di particolari contingenze, con suo decreto, su motivata proposta del Prefetto competente, affidare all'Istituto la gestione temporanea nell'interesse dei Comuni, alle condizioni da stabilirsi con il decreto stesso.

Art. 3.

Con decreti Reali, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno e con gli altri Ministri interessati, e sentito il Consiglio di Stato, potranno essere emanate, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di riscossione delle imposte di consumo, le disposizioni che si renderanno necessarie per il regolare funzionamento dell'Istituto e per quanto altro occorra per porre l'Istituto stesso in grado di raggiungere i fini che esso persegue.

Finchè i decreti Reali di cui al precedente comma non entrino in vigore continueranno ad applicarsi, anche per quanto riguarda il personale, le disposizioni del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del relativo regolamento di esecuzione 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto, oltre che dal direttore generale dell'Amministrazione civile e dal direttore generale per i Servizi per la finanza locale, da altri otto membri, dei quali tre designati dal Ministro per le finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti e cinque designati dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto di cinque membri.

Nel numero dei componenti il Comitato sono compresi di diritto il presidente ed il vice presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sei dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, funzionari dell'Istituto ed esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione formulerà, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, lo statuto che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Con la stessa procedura saranno approvate le successive modificazioni dello statuto, nonchè il regolamento interno dell'Istituto ed il regolamento per il personale.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione di nominare il direttore dell'Istituto ed il segretario del Consiglio.

Art. 7.

Un collegio di cinque revisori esercita presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite per le Società commerciali dall'art. 184 del Codice di commercio, in quanto applicabile, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1936, n. 1548.

I revisori sono designati due dal Ministro per le finanze, di cui uno magistrato della Corte dei conti, uno dal Ministro per l'interno e due dagli Enti partecipanti e sono nominati con decreto del Ministro per le finanze per la durata di un triennio.

I revisori nominati su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno sono esonerati dalle responsabilità di cui all'art. 185 del Codice di commercio e rispondono del loro operato esclusivamente verso i Ministri predetti.

Art. 8.

Le norme circa la retribuzione dei componenti il Consiglio d'amministrazione del Comitato esecutivo e dei revisori verranno stabilite dallo statuto. La retribuzione del direttore dell'Istituto e del segretario del Consiglio sarà fissata dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione di nomina, che diverrà esecutiva solo dopo l'omologazione da parte del Ministro per le finanze.

Art. 9.

La gestione dell'Istituto è regolata ad anno solare e la prima gestione verrà chiusa il 31 dicembre 1937-XIV.

Al termine di ogni anno, a cura del Consiglio d'amministrazione, verrà compilato il bilancio dell'esercizio finanziario che, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, sarà trasmesso per l'approvazione al Ministro per le finanze, sotto la cui vigilanza l'Istituto è posto.

Gli utili netti accertati a fine di ciascun esercizio, verranno destinati, dopo il prelevamento del 15 % per la riserva:

a) a remunerazione del capitale investito effettivamente nella gestione, fino alla misura massima del 5 % del capitale stesso;

b) per la parte residua ad un fondo da tenersi a disposizione del Ministro per le finanze, per provvidenze a favore degli enti locali.

La erogazione di detto fondo verrà disciplinato con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno.

Art. 10.

L'Istituto potrà essere messo in liquidazione per perdita di metà del capitale sociale, e per la mancanza o cessazione dell'oggetto dell'Istituto.

In tal caso saranno nominati con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, due liquidatori di cui uno su designazione dei Ministri per le finanze e per l'interno e l'altro su designazione degli altri Enti partecipanti. La nomina dei liquidatori verrà effettuata per decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, e con uguale decreto verrà altresì stabilito l'emolumento spettante ai liquidatori.

Art. 11.

Per grave inosservanza delle disposizioni di leggi e di regolamento o statutarie o per gravi irregolarità di gestione il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere, di concerto col Ministro per l'interno, il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e del collegio dei revisori.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio e alla nomina del nuovo collegio dei revisori.

Art. 12.

I Ministri per le finanze e per l'interno hanno facoltà di comandare a prestar temporaneo servizio presso l'Istituto, su richiesta del medesimo, funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, stabilendo le modalità del distacco.

L'Istituto, nel caso che si avvalga dell'opera del personale di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare allo Stato la spesa relativa al trattamento del personale stesso.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2419.

Aggiunta dell'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, a quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villafrati, in provincia di Palermo, limitatamente alla zona compresa tra il Corso Umberto I ed il sottostante burrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2420.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Teramo.

N. 2420. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Teramo:

1. Teramo - Confraternita del SS.mo Rosario;
2. Teramo - Arciconfraternita dei Cinturati e del Santissimo Sacramento;
3. Teramo - Arciconfraternita della SS.ma Annunziata, del SS.mo Suffragio e del SS.mo Sacramento;
4. Teramo - Arciconfraternita di S. Spirito e del Santissimo Sacramento;
5. Teramo - Confraternita di S. Antonio da Padova e dell'Immacolata Concezione;
6. Teramo - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine e del SS.mo Sacramento;
7. Castelli - Confraternita di Gesù Defunto;
8. Castelli - Confraternita di Maria SS.ma Assunta e Sacra Cintura.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2421.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Ferentino (Frosinone).

N. 2421. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara in Ferentino (Frosinone), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 50.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2422.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone).

N. 2422. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Filettino (Frosinone), mediante atto 15 dicembre 1934-XIII del segretario comunale del Comune predetto, di un'area di metri quadrati 2000 di terreno sito in località « Staffi » corrispondente a quella ove trovasi attualmente costruito un rifugio in legno, oltre la maggiore quantità adiacente al rifugio stesso e necessaria per completare la superficie in concessione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 83.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 84.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 85.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di L. 5.000.000 della somma fissata dall'art. 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessità urgenti in caso di pubbliche calamità, e di L. 8.000.000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo n. 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed è convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 86.

Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare l'opera di sbaraccamento della città di Messina in dipendenza dei danni apportati dal terremoto 1908;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

La suddetta somma di L. 20.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro il limite della somma corrispondente all'importo netto dei proventi dei canoni d'ammortamento e d'uso degli alloggi economici e popolari in gestione del predetto Ministero nella città di Messina, e, in ogni caso, in misura non superiore a L. 5.000.000 per esercizio finanziario a decorrere da quello 1936-37.

Art. 2.

Le baracche, che si renderanno disponibili per effetto delle nuove costruzioni, dovranno essere immediatamente demolite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 87.

Aumento di L. 1.250.000 del limite di impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756;

Riconosciuta l'assoluta necessità ed urgenza di aumentare di L. 1.250.000 la somma indicata nel citato articolo allo scopo di provvedere alla corresponsione del contributo dello Stato sui mutui che verranno concessi ad Istituti fascisti autonomi per la costruzione di case popolari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite d'impegno stabilito con l'art. 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è aumentato di L. 1.250.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 81. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 88.

Condono di punizioni disciplinari ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, presentata a Sua Maestà il Re Imperatore, nell'udienza del 15 febbraio 1937-XV.

SIRE!

La gioia che allieta la Reggia trova piena e vivissima rispondenza nell'animo della Nazione intiera, mai come ora legata alla Vostra Augusta Casa da vincoli indissolubili, e ne asseconda le più luminose speranze.

Mentre, dopo la trepida attesa, i più felici auspici fioriscono attorno alla nuova culla e sembrano anticipare il sorriso della imminente primavera, appare giusto che pervenga una parola di perdono a coloro che furono trascinati ad infrangere i vincoli posti dalla disciplina.

Pur rammentando gli atti di clemenza che la Maestà Vostra volle elargire nella ricorrenza del 1° Decennale (R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403) e in occasione della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia (R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511), sembra opportuno conferire anche all'attuale provvedimento limiti sensibili di latitudine, escludendo però dal beneficio coloro che del grado militare si sono addimostrati non meritevoli.

In particolare, benevola considerazione — per le peculiari circostanze che possono averle create — sono state tenute le situazioni di coloro che contravvennero alle norme vigenti sul matrimonio o che incorsero nella perdita del grado per bancarotta semplice.

I benefici concessi si applicano anche alle Isole italiane dell'Egeo alle Colonie e all'Impero d'Etiopia e non importano alcun effetto finanziario od amministrativo di carattere retroattivo.

Tale provvedimento il Governo Fascista si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, marina, aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le colonie, per le finanze e per l'agricoltura e foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le punizioni disciplinari già inflitte o da infliggere ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4 del presente decreto non sono condonate:

a) la rimozione dal grado, per gli ufficiali;

b) la sospensione precauzionale;

c) la retrocessione dal grado;

d) la dispensa dal servizio, per i sottufficiali;

e) il passaggio alle compagnie di correzione disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 3.

Può essere condonata, a domanda degli interessati, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, la dispensa dal servizio permanente già inflitta o da infliggere ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.

Il condono preveduto da questo articolo è applicato di ufficio nei casi in cui la dispensa debba disporsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

È condonata la retrocessione dal grado ai sensi:

a) dell'art. 85, lett. *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, e del n. 615 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

b) dell'art. 92, lett. *a*), n. 1, del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, e dell'art. 216, n. 8, lett. *d*), del regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina;

c) del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il condono non comporta la riammissione in servizio.

Art. 5.

Può essere condonata a domanda da presentarsi nei limiti di tempo prescritti dall'art. 3 del presente decreto, la dispensa dal servizio ai sensi:

a) dell'art. 73, lettera *d*), del già citato regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

b) dell'art. 90, lettera *e*), nn. 1 e 2, del testo unico citato nel precedente articolo, lettera *b*). Il beneficio potrà essere esteso ai sottocapi e comuni della Regia marina che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalla commutazione di ferma ai sensi dell'art. 20, nn. 1 e 2, dello stesso testo unico;

c) dal 3° comma — parte prima — dell'art. 6 del Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Art. 6.

E' facoltà del Ministro competente, previa domanda dell'interessato da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, di concedere la reintegrazione nel grado agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle Forze armate che, in qualsiasi epoca, siano incorsi nella perdita del grado in seguito a condanna per bancarotta semplice.

Art. 7.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti Commissioni.

Art. 8.

I condoni preveduti dagli articoli precedenti si applicano alle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere per fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV, salvo il disposto dell'art. 6.

Art. 9.

Il presente decreto si applica anche ai militari nazionali delle Isole Italiane dell'Egeo, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia.

Con separato decreto sarà provveduto per gli appartenenti alla M.V.S.N.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare un immobile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1.800.000 ed alle condizioni stabilite nel verbale n. 5208 dell'8 ottobre 1936, l'immobile di proprietà del fallimento della S. A. Banco mercantile e Magazzini generali di Civitavecchia, costituito da un'area di circa mq. 2800 con due sovrastanti fabbricati forniti di raccordo ferroviario, siti in Roma, alla via del Porto Fluviale, n. 4 al 20, e via del Gazometro, n. 42 a 50, il tutto distinto nel catasto urbano di Roma alla mappa 1 col n. 1560 e confinante con le suddette vie, con la proprietà del Demanio dello Stato e con la via privata che congiunge la via Ostiense con la detta via del Gazometro;

Veduta la deliberazione governatoriale 8 ottobre 1936, numero 5208;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1039, ed il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad acquistare dal fallimento della S.A. Banco mercantile e Magazzini generali di Civitavecchia l'immobile sopradescritto per il prezzo di L. 1.800.000 (lire un milione ottocentomila).

Il pubblico ufficiale rogante all'atto della stipulazione del contratto accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel registro.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV Registro 1 Interno, foglio 383.

(431)

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-1940 sono chiamati:

il comandante della Milizia nazionale forestale;

i consoli della Milizia nazionale forestale Sala comm. dott. prof. Giovanni e Merendi comm. dott. prof. Ariberto;

Giandolini gr. uff. rag. Romolo, direttore capo di ragioneria, e Morelli comm. dott. Aurelio intendente di finanza, capo divisione presso il Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze;

Bianca comm. avv. Pasquale, sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Alicata comm. dott. ing. Antonino, ispettore superiore del Genio civile componente della 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Porro nob. gr. cr. Carlo dei conti di S. Maria della Bicocca, generale d'armata, senatore del Regno;

Miliani gr. uff. Giambattista, senatore del Regno;

Di Tella comm. dott. prof. Giuseppe, professore presso la Facoltà agraria e forestale della Regia università di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV Registro 1 A.S.F.D., foglio 10. — BERRUTI.

(455)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione nella Società « Roma » dell'« Immobiliare Giulini » e di altre Società immobiliari.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le società « Roma Istituto Immobiliare Italiano », « Immobiliare Giulini », « Immobiliare Maria Luisa », « Anonima Velodromo Sempione », « Anonima Fondiaria Centrale », « Immobiliare Lucrezia », « Immobiliare Regio Parco di Torino », « Anonima Immobiliare Tea Monticello », espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella società « Roma » delle altre società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione delle società « Roma Istituto Immobiliare Italiano », « Immobiliare Giulini », « Immobiliare Maria Luisa », « Anonima Velodromo Sempione », « Anonima Fondiaria Centrale », « Immobiliare Lucrezia », « Immobiliare Regio Parco di Torino », « Immo-

biliare Tea Monticello » mediante incorporazione nella « Roma » di tutte le altre società, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio è ridotto a giorni quindici, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Tribuna » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(479)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 16 febbraio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2314, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

(480)

CONCORSI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visti i R. decreti-legge 24 maggio 1932, n. 625, e R. decreto 23 giugno 1932, n. 829, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;

Visti i R. decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227 e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visti i R. decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 di detto mese;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1936-XIV, n. 7146.13/1.3.1;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 25 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso la Facoltà di scienze agrarie e forestali della Regia università degli studi di Firenze la laurea in scienze forestali ed hanno ricoperto il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni, e ad anni 35 per i richiamati per mobilitazione od esigenze eccezionali;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante il servizio prestato in una delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sua specialità), il grado di ufficiale ricoperto e il non allontanamento per motivi disciplinari o riforma. I benemeriti della causa fascista dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi prestati e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da infermità o da imperfezioni fisiche che lo rendano non idoneo incondizionatamente al servizio forestale e di statura non inferiore a m. 1.64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) diploma di laurea in scienze forestali conseguito presso la Facoltà scienze agrarie e forestali della Regia università degli studi di Firenze;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esame;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6.

Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore. Il minimo della statura è di m. 1,64. L'acutezza visiva deve essere normale e cioè il *visus* deve permettere di distinguere, senza uso di lenti, tutti i caratteri di prova dei comuni ottotipi (De Weker - Snellen - Baroffio) alla distanza di cinque metri.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente allo esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 9.

La visita sanitaria, di cui all'art. 6 del presente bando, avrà luogo in Roma in giorno che sarà fissato con successivo provvedimento e gli esami saranno iniziati, improrogabilmente il giorno successivo nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno chiamati, con invito personale, alla prova stessa.

Art. 11.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1937-XV e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

(445) *Il Ministro:* Rossoni.

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre stesso anno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 314, col quale fu indetto un concorso per esami a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esame a 223 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Marra Consolato	8.500	9.500	18.000
2	Pulli Antonio	8.500	8.562	17.062
3	Cavaciocchi Valdimiro	7.625	9.250	16.875
4	Bonitatibus Flavio	8.250	8.437	16.687
5	Zallocco Antonio	8.125	8.437	16.562
6	Arpaio Mario	8.500	8.001	16.501
7	Delli Ponti Alessandro	8.000	8.500	16.500
8	Bacher Giulio	8.500	7.900	16.400
9	Marzano Vincenzo	7.950	8.437	16.387
10	Amirante Raffaele	7.500	8.813	16.313
11	Giordano Lamberto	8.000	8.312	16.312
12	La Monica Vittorio	7.875	8.436	16.311
13	Del Prete Antonio	8.250	8.010	16.260
14	Calenda Antonio	8.125	8.060	16.185
15	Magri Vincenzo	8.375	7.751	16.126
16	Catone Vincenzo	8.375	7.750	16.125
17	Vagelli Ezio	7.875	8.249	16.124
18	Galimberti Italo	7.550	8.525	16.075
19	Tobia Umberto	8.375	7.688	16.063
20	Carfora Luigi	7.750	8.312	16.062
21	Ruffino Giuseppe	8.050	8.000	16.050
22	Capobianco Gennaro	7.875	8.127	16.002
23	Reggio Giovanni	8.125	7.876	16.001
24	Sprenger Arturo	7.000	9.000	16.000
25	Malfitano Angelo	7.800	8.199	15.999
26	Farris Arnaldo	7.750	8.223	15.973
27	Previti Giovanni	7.375	8.587	15.962
28	Pagliani Alessandro	7.950	8.000	15.950
29	Bosco Ettore	8.000	7.949	15.949
30	Falco Carmelo	8.000	7.877	15.877
31	Di Pierro Germano	8.875	7.001	15.876
32	Balletta Martino	7.875	8.000	15.875
33	Cosenza Luigi	8.000	7.873	15.873
34	Villarà Pasquale, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.750	8.087	15.837
35	Cinnirella Salvatore	8.125	7.675	15.800
36	Orsini Gino	7.625	8.126	15.751
37	Avallone Guido	7.375	8.375	15.750
38	Paci Francesco	7.875	7.874	15.749
39	Maltese Francesco	7.625	8.075	15.700

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
40	Roma Felice	7.500	8.063	15.563
41	Imbellone Eduardo	7.500	8.062	15.562
42	Bianco Francesco	7.750	7.811	15.561
43	Betti Ottavio	8.250	7.310	15.560
44	Mazza Vito	8.550	7.000	15.550
45	De Franchis Luciano	7.750	7.799	15.549
46	Della Capanna Pietro	7.750	7.762	15.512
47	Forlai Ivo	9.500	6.003	15.503
48	Radice Salvatore	7.000	8.502	15.502
49	Muzzi Giuseppe	7.500	8.001	15.501
50	Ingegno Enrico	7.375	8.125	15.500
51	Niscio Vitantonio	8.250	7.249	15.499
52	Ratti Iginio	8.125	7.373	15.498
53	Scarfi Giovanni	7.125	8.350	15.475
54	Baldi Giuseppe	7.000	8.462	15.462
55	Lo Duca Cosimo	7.625	7.813	15.438
56	Della Corte Vincenzo	7.875	7.562	15.437
57	Ferri Vito	8.375	7.061	15.436
58	Botta Giuseppe	8.000	7.435	15.435
59	Gargano Antonio	8.250	7.126	15.376
60	Ponzeletti Alfonso	8.125	7.250	15.375
61	Aversa Benedetto	7.875	7.499	15.374
62	Trimarchi Guglielmo	7.875	7.475	15.350
63	Russo Antonio	7.375	7.952	15.327
64	Di Nunno Nicola	8.000	7.312	15.312
65	Giovine Pio	7.000	8.311	15.311
66	Bosio Accursio	7.375	7.925	15.300
67	Tringali Biagio	7.750	7.549	15.299
68	Mancuso Gaetano	7.750	7.537	15.287
69	De Lucia Dante	7.750	7.501	15.251
70	Losco Abele	8.250	7.000	15.250
71	Pinzan Alberto	7.500	7.749	15.249
72	Bussalai Francesco	8.000	7.225	15.225
73	Averna Salvatore	7.450	7.774	15.224
74	Bottalla Ugo	7.000	8.200	15.200
75	Califano Paolo	7.500	7.699	15.199
76	Di Costanzo Mario	7.000	8.188	15.188
77	Papadia Raffaele	7.000	8.187	15.187
78	Subrizi Remo, orfano di guerra	7.125	8.061	15.186
79	Ciofaniello Corrado	7.300	7.875	15.175
80	Calandra Giuseppe	7.325	7.812	15.137
81	Santillo Francesco	8.250	6.876	15.126
82	Cocchiara Mario	8.125	7.000	15.125
83	De Sio Carlo	8.000	7.124	15.124
84	D'Eramo Corrado	7.000	8.123	15.123
85	Rettagliati Alberto	7.750	7.372	15.122
86	Papa Roberto, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.575	7.546	15.121
87	Puma Aldo	8.125	6.995	15.120
88	Amabile Ettore	7.300	7.812	15.112
89	D'Orso Enrico	7.000	8.102	15.102
90	Petralia Gaetano	7.375	7.726	15.101
91	Tattoni Corrado	7.250	7.850	15.100
92	De Luca Gaetano	7.375	7.724	15.099
93	Birga Aldo	7.875	7.220	15.095
94	Buonauro Salvatore	7.825	7.250	15.075
95	Paternò Antonino	7.950	7.124	15.074
96	Leonelli Alberto	7.250	7.815	15.065
97	Loiodice Savino	7.000	8.064	15.064
98	Russi Michele	7.625	7.438	15.063
99	Dominici Giovanni	7.625	7.437	15.062
100	Consili Mario	7.000	8.051	15.051
101	Prevete Edoardo	7.300	7.750	15.050
102	Cattania Pietro, iscritto al P.N.F. antemarcia	7.450	7.599	15.049
103	Vermiglia Antonino	7.000	8.026	15.026
104	Casella Francesco	7.375	7.650	15.025
105	Buonincontro Pietro	7.050	7.974	15.024
106	Capodieci Enrico	7.500	7.506	15.006
107	Mambelli Ugo	7.000	8.005	15.005
108	Vitale Domenico	7.500	7.504	15.004
109	Spagnuolo Antonio	7.125	7.878	15.003
110	Gaddo Gaetano	7.000	8.002	15.002
111	Ferraro Tommaso	7.000	8.001	15.001
112	Monteforte Enzo	7.000	8.000	15.000
113	De Conca Renato	7.250	7.749	14.999
114	Pastena Guido	8.250	6.748	14.998
115	Garofalo Benedetto	7.625	7.372	14.997
116	Bellanca Giuseppe Filippo di Eduardo	7.375	7.621	14.996
117	Castro Armando	7.250	7.727	14.977
118	Galota Giuseppe	7.625	7.351	14.976
119	Allegra Giovanni, sotto brigadiere Regia guardia finanza	7.750	7.225	14.975
120	Cavazzana Waifro	7.875	7.099	14.974
121	Bitti Vittorio	7.000	7.963	14.963
122	Mattei Giulio	7.075	7.887	14.962
123	Bongiorno Vito	7.250	7.701	14.951
124	Messina Silvio	7.500	7.450	14.950
125	Patti Salvatore	7.875	7.074	14.949
126	Raffaele Francesco	7.000	7.940	14.940
127	Romano Domenico	7.625	7.313	14.938
128	Quagliano Michelino	7.375	7.562	14.937
129	Rocca Luigi	7.500	7.436	14.936
130	Greco Raffaele	7.250	7.662	14.912
131	Lo Presti Domenico	7.625	7.275	14.900
132	Ricciardi Giuseppe	7.200	7.687	14.887
133	Calitri Pietro	8.875	6.006	14.881
134	Limone Luigi	7.000	7.880	14.880
135	Lappa Silvio	7.000	7.879	14.879
136	Valerii Sisto	7.000	7.878	14.878
137	Rossi Aristide	7.000	7.877	14.877
138	Colavita Giacomo	7.125	7.751	14.876
139	Corrias Peppino, ex combattente	7.000	7.875	14.875
140	Rossi Francesco Saverio	7.000	7.874	14.874
141	Avola Giuseppe	7.250	7.623	14.873
142	Cirillo Mario	7.000	7.872	14.872
143	Avola Giovanni	7.250	7.600	14.850
144	Cimino Lorenzo	7.700	7.149	14.849
145	Bortolotti Tullio	7.750	7.098	14.848
146	Nutini Giulio	7.250	7.576	14.826
147	Baeli Salvatore	7.250	7.575	14.825
148	Neri Giuseppe	7.250	7.574	14.824
149	Porpora Giuseppe Maria	7.000	7.823	14.823
150	Crocenzi Antonio	7.000	7.815	14.815
151	Di Stasio Igino	7.125	7.689	14.814
152	Cini Elio	7.000	7.813	14.813
153	Sasso Raffaele	7.000	7.812	14.812
154	Giunta Giorgio	7.500	7.310	14.810
155	Natoli Francesco	7.250	7.555	14.805
156	Marullo Gaetano	7.000	7.801	14.801
157	Mezzino Pasquale	7.425	7.375	14.800
158	Pellicanò Domenico	8.000	6.799	14.799
159	Bazzanella Guido	7.575	7.223	14.798
160	Ialenti Manlio	7.875	6.912	14.787
161	Brucato Sebastiano	7.500	7.286	14.786
162	Civilotti Vincenzo	7.375	7.403	14.778
163	Guarino Sebastiano fu Venerando	7.750	7.026	14.776
164	Quartarone Oreste	7.750	7.025	14.775
165	Caliri Nicolò	7.125	7.649	14.774
166	Russo Werter	7.375	7.381	14.756
167	Piterà Luigi	7.375	7.380	14.755
168	Caruso Italo	7.000	7.754	14.754
169	Di Lucia Guglielmo	8.000	6.753	14.753
170	D'Amato Ferruccio	7.250	7.502	14.752
171	Carrasco Alessandro	7.000	7.751	14.751
172	Galli Osvaldo	7.500	7.250	14.750
173	Di Meglio Ciro	7.125	7.624	14.749
174	Venezia Ettore	7.500	7.248	14.748
175	Marrone Giuseppe	7.625	7.121	14.746
176	Sannella Ezio, iscritto al P.N.F. antemarcia	7.500	7.245	14.745
177	Muglia Carmelo	7.050	7.676	14.726
178	Maino Aldo	7.625	7.100	14.725
179	Ruggieri Domenico	7.625	7.099	14.724
180	Carullo Ciro	8.000	6.720	14.720
181	Natali Ugo	8.375	6.325	14.700
182	Muscatello Domenico	7.875	6.824	14.699
183	Minervini Rodolfo	7.250	7.439	14.689
184	Zisa Fulvio	7.125	7.562	14.687
185	Pacetti Terenzio, orfano di guerra	7.000	7.686	14.686
186	Lo Gatto Mario	7.000	7.685	14.685
187	Coglitore Alberto	7.625	7.056	14.681

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
188	Giannone Giuseppe	7.000	7.675	14.675
189	Filosi Agostino	7.500	7.162	14.662
190	Vella Andrea	7.000	7.637	14.637
191	Avellone Pietro	7.000	7.633	14.633
192	Vicari Giuseppe	7.200	7.432	14.632
193	Furfari Antonino	7.000	7.631	14.631
194	Serino Nicola	7.750	6.880	14.630
195	De Angelis Giuseppe	7.000	7.629	14.629
196	Totaro Nardino	7.125	7.503	14.628
197	Arbuatti Zeno	7.375	7.252	14.627
198	Notari Armando	7.125	7.501	14.626
199	Benedetti Osvaldo	7.375	7.250	14.625
200	Marcellini Carlo	7.500	7.124	14.624
201	Galieti Ermete	7.000	7.623	14.623
202	Sblendorio Cosmo Damiano	8.375	6.247	14.622
203	Capasso Alfonso	7.000	7.621	14.621
204	Lopriore Nicola	7.000	7.620	14.620
205	Brunetti Raffaele	8.500	6.119	14.619
206	Supino Mario	7.125	7.493	14.618
207	Giardina Francesco	7.125	7.401	14.616
208	Mirandola Aldo	7.000	7.614	14.614
209	Piccialli Eduardo	7.250	7.363	14.613
210	Salvatori Gustavo	7.000	7.612	14.612
211	Ventrice Tommaso	7.125	7.486	14.611
212	Calandra Placido	8.000	6.610	14.610
213	Civello Vittorino	7.250	7.358	14.608
214	Apicella Vincenzo	7.125	7.481	14.603
215	Caporaso Nicola	7.000	7.605	14.605
216	Cavaliere Errico	7.625	6.979	14.604
217	Cuomo Renato	8.125	6.477	14.602
218	Di Meglio Claudio	7.625	6.975	14.600
219	Silvestro Antonino	7.125	7.473	14.598
220	Stuppia Michele	7.750	6.846	14.596
221	Scuderi Salvatore	7.500	7.095	14.595
222	Dupplicato Vincenzo	7.000	7.593	14.593
223	Ruggieri Vincenzo	7.000	7.590	14.590
224	Libertino Giuseppe	7.550	7.035	14.585
225	Vento Giuseppe Davide	7.375	7.208	14.583
226	Famularo Alberto	7.700	6.880	14.580
227	Eleuteri Adolfo Umberto	7.000	7.575	14.575
228	Capannari Armando	7.125	7.448	14.573
229	Amato Gennaro	7.375	7.197	14.572
230	Pirone Roberto	7.250	7.320	14.570
231	Fanelli Martino	7.625	6.940	14.565
232	Oliva Vincenzo	8.000	6.560	14.560
233	Milazzo Angelo	8.125	6.430	14.555
234	Zuccaro Michele	7.500	7.050	14.550
235	Di Blasi Antonio	7.000	7.525	14.525
236	De Santis Italo Giovanni	7.625	6.895	14.520
237	De Matteis Mario	7.500	7.016	14.516
238	Talamonti Teodoro	7.500	7.010	14.510
239	Torelli Giovanni	7.000	7.507	14.507
240	Papadia Baldassarre	7.375	7.130	14.505
241	Amorosi Leo	7.500	7.003	14.503
242	Pace Giuseppe	7.875	6.625	14.500
243	Tiberino Gennaro, orfano di guerra	7.000	7.497	14.497
244	Donato Carmine	7.125	7.371	14.496
245	Sparice Mario	8.375	6.100	14.475
246	Dell'Aira Gaetano Carmelo	7.500	6.952	14.452
247	Trombetta Vincenzo	7.500	6.951	14.451
248	Bianco Mario	7.325	7.125	14.450
249	Costantini Tommaso	7.250	7.187	14.437
250	Ascione Giovanni, orfano di guerra	7.125	7.311	14.436
251	Bucci Ernesto, orfano di guerra	7.000	7.435	14.435
252	Oggiano Bruno	8.125	6.302	14.427
253	Corso Enzo	7.250	7.176	14.426
254	Cardinale Antonio	7.000	7.425	14.425
255	Cicognano Ulderico	7.500	6.924	14.424
256	Farina Francesco	7.125	7.287	14.412
257	Di Paola Carmelo	7.750	6.638	14.388
258	Fedri Aldo	7.200	7.187	14.387
259	Leonelli Leonetto	8.375	6.003	14.378
260	Malfa Giuseppe	7.200	7.177	14.377
261	Conte Luigi	7.375	7.001	14.376
262	Terzani Giuseppe	7.250	7.125	14.375
263	Tomasone Berardino	7.625	6.749	14.374
264	Falcone Francesco Camillo	8.125	6.248	14.373
265	Damato Nicola	7.000	7.370	14.370
266	Greco Angelo	7.000	7.351	14.351
267	Mancini Antonio	7.000	7.350	14.350
268	Notari Renato	7.000	7.349	14.349
269	De Luca Nicolò	7.750	6.598	14.348
270	Petrali Mario	7.375	6.959	14.334
271	Iodice Giuseppe	7.000	7.325	14.325
272	Mucci Antonio	7.000	7.314	14.314
273	Fasoli Antonio Costantino	7.000	7.313	14.313
274	Bernardi Bernardo	7.625	6.685	14.310
275	Barbara Mario	7.500	6.805	14.305
276	Santoro Vincenzo di Giuseppe	7.250	7.054	14.304
277	Ragusa Giovanni	7.175	7.128	14.303
278	Boccia Ruggiero	7.500	6.802	14.302
279	Cocco Paolo	7.500	6.801	14.301
280	Malinconico Ludovico	7.175	7.125	14.300
281	Gubian Corrado	7.375	6.924	14.299
282	Casieri Savino, iscritto al P. N. F. antemarcia.	7.000	7.288	14.288
283	Piazza Ernesto	7.325	6.962	14.287
284	Zappalà Salvatore	7.125	7.150	14.275
285	Gozzoli Giulio	8.250	6.003	14.253
286	Zecchini Guglielmo, invalido di guerra.	7.000	7.252	14.252
287	Demma Carà Agostino	7.250	7.001	14.251
288	Triola Gastone, orfano di guerra	7.000	7.250	14.250
289	Spanò Luigi, orfano di guerra	7.750	6.499	14.249
290	Ottaviani Gerardo	7.050	7.187	14.237
291	Vasta Francesco	8.125	6.110	14.235
292	Sanò Scipione	7.000	7.212	14.212
293	Bindi Giuseppe	7.000	7.190	14.190
294	De Palma Francesco	7.375	6.814	14.189
295	Marra Francesco	7.125	7.063	14.188
296	Cucini Egidio	7.500	6.687	14.187
297	Miglio Fausto	7.375	6.811	14.186
298	Trotta Adolfo	7.750	6.435	14.185
299	Pezzino Vincenzo, orfano di guerra.	7.000	7.175	14.175
300	Brancato Antonio, invalido di guerra	7.250	6.911	14.161
301	Schifano Giambattista	7.550	6.600	14.150
302	Monte Domenico	8.125	6.006	14.131
303	Capursi Antonio	8.125	6.005	14.130
304	Giacobbe Aldo	7.375	6.754	14.129
305	Rinaldi Elio	7.125	7.003	14.128
306	Navigli Alfredo	7.000	7.127	14.127
307	Sica Michele	7.500	6.626	14.126
308	Lepre Giuseppe	7.250	6.875	14.125
309	Gravino Pasquale	7.250	6.874	14.124
310	Fazio Ignazio	7.250	6.872	14.122
311	Massimilla Clio	7.000	7.102	14.102
312	Maltese Giovanni	7.000	7.101	14.101
313	D'Anna Vincenzo, sotto brigadiere Regia guardia di finanza.	7.550	6.550	14.100
314	Calabrò Giuseppe	7.125	6.937	14.062
315	Arc Antonio	7.750	6.311	14.061
316	D'Intino Guglielmo	7.000	7.052	14.052
317	Scaglione Antonino	7.000	7.051	14.051
318	Fonte Stelvio	7.050	7.000	14.050
319	Siragusa Beniamino Mariano	7.375	6.650	14.025
320	Traversa Emanuele	8.000	6.001	14.001
321	De Simone Antonio	7.250	6.753	14.003
322	Mastrovito Francesco	8.000	6.001	14.001
323	De Nardo Vincenzo	7.000	7.000	14.000
324	Martellotta Bruno	7.125	6.874	13.999
325	Re Pasquale	7.000	6.987	13.987
326	Porcelli Vincenzo	7.500	6.476	13.976
327	Pastore Paolo	7.250	6.725	13.975
328	Franco Umberto	7.700	6.274	13.974
329	Martorina Giorgio Pietro, orfano di guerra.	7.500	6.450	13.950
330	Bruno Nino	7.375	6.562	13.937
331	Maraventano Raimondo	7.750	6.186	13.936
332	Nazzaro Vincenzo	7.875	6.060	13.935
333	Occhipinti Eugenio, iscritto al Partito Naz. Fasc. antemarcia.	7.250	6.681	13.931

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
334	Ruga Eduardo	7.050	6.876	13.926
335	Tedesco Paolo	7.050	6.875	13.925
336	Bianchi Ercole, orfano di guerra	7.000	6.910	13.910
337	Cona Giuseppe	7.125	6.752	13.877
338	Boano Ugo	7.500	6.376	13.876
339	Oddi David	7.875	6.000	13.875
340	Altieri Paolo	7.375	6.499	13.874
341	Ferracuti Vasco	7.125	6.725	13.850
342	Varano Mario	7.000	6.825	13.825
343	Perelli Virginio	7.250	6.562	13.812
344	Cinelli Luigi	7.250	6.561	13.811
345	Belcore Antonio, orfano di guerra	7.000	6.810	13.810
346	Nicastro Mario	7.125	6.651	13.776
347	Carpinelli Attilio	7.000	6.775	13.775
348	Rotondo Angelo Emilio	7.750	6.002	13.752
349	Miraglia Roberto	7.750	6.001	13.751
350	Mazzei Mario	7.000	6.750	13.750
351	Occhipinti Giovambattista	7.000	6.742	13.742
352	Carraro Antonio	7.300	6.437	13.737
353	Mazzantini Mario	7.375	6.313	13.688
354	De Stefano Giacomo	7.500	6.187	13.687
355	Picozzi Vincenzo	7.250	6.436	13.686
356	Artuso Fortunato	7.250	6.401	13.651
357	Iannaccone Orazio	7.500	6.150	13.650
358	Fedele Teodoro	7.625	6.004	13.629
359	De Luca Salvatore	7.625	6.003	13.628
360	Giampietro Oreste	7.625	6.002	13.627
361	Mauro Teodoro	7.500	6.126	13.626
362	Zuppardi Giovanni	7.000	6.625	13.625
363	Di Cave Fausto	7.000	6.624	13.624
364	Salzano Giuseppe	7.000	6.623	13.623
365	Luglio Vincenzo	7.250	6.370	13.620
366	Besso Enrico	7.500	6.119	13.619
367	D'Ambrosio Luigi	7.000	6.600	13.600
368	Genovesi Mario	7.125	6.474	13.599
369	Giddio Giovanni	7.000	6.576	13.576
370	Cannilla Luigi	7.000	6.575	13.575
371	De Martinis Corrado	7.000	6.562	13.562
372	Martino Nicolangelo	7.375	6.186	13.561
373	Dell'Erba Carlo	7.250	6.310	13.560
374	Tucci Attilio	7.000	6.525	13.525
375	Olivieri Enzo	7.450	6.060	13.510
376	Nicosia Guglielmo	7.500	6.002	13.502
377	Morselli Giuseppe, sotto brigadier Regia guardia di finanza.	7.500	6.001	13.501
378	Farina Clemente	7.000	6.500	13.500
379	Venturini Luigi	7.375	6.110	13.485
380	Rodi Giuseppe	7.450	6.001	13.451
381	Maggiore Antonino	7.000	6.450	13.450
382	Lepri Michele	7.125	6.312	13.437
383	Maccarini Nestore, ex combattente	7.000	6.400	13.400
384	Sacchitelli Armando	7.375	6.001	13.376
385	Petrini Ernani Paolino	7.000	6.375	13.375
386	Fabretti Adriano	7.250	6.100	13.350
387	Nucci Vincenzo	7.300	6.000	13.300
388	Zappareddu Cirito	7.000	6.252	13.252
389	Casciaro Vincenzo	7.250	6.001	13.251
390	Suglia Nicola	7.000	6.250	13.250
391	Papadia Aurelio, brigadiere Regia guardia di finanza.	7.000	6.212	13.212
392	Vassallo Francesco	7.000	6.200	13.200
393	Mazzera Enrico	7.125	6.062	13.187
394	Chianchiano Salvatore	7.000	6.150	13.150
395	Colleri Salvatore	7.000	6.126	13.126
396	Follo Giovanni	7.125	6.000	13.125
397	Colombo Giuseppe	7.000	6.100	13.100
398	Cicala Gioacchino, orfano di guerra	7.050	6.001	13.051
399	Sangirardi Giovanni	7.000	6.050	13.050
400	Bennati Luigi	7.000	6.042	13.042
401	Vernacchia Aldo	7.000	6.040	13.040
402	Comisso Vaniglio, orfano di guerra	7.000	6.001	13.001
403	Infurnari Paolo Luigi	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori ai posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso nell'ordine appresso segnato:

1. Villarà Pasquale, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
2. Fapa Roberto, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
3. Allegra Giovanni, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
4. D'Anna Vincenzo, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
5. Morselli Giuseppe, sottobrigadiere Regia guardia finanza.
6. Papadia Aurelio, brigadiere Regia guardia finanza.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 217 posti, dei quali 168 a mente del 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, e 49 a mente del 4° comma dell'art. 9 del decreto stesso:

1. Marra Consolato
2. Pulli Antonio
3. Cavaciocchi Valdimiro
4. Bonitatibus Flavio
5. Zollocco Antonio
6. Arpaio Mario
7. Delli Ponti Alessandro
8. Bacher Giulio
9. Marzano Vincenzo
10. Amirante Raffaele
11. Giordano Lamberto
12. La Monica Vittorio
13. Del Prete Antonio
14. Calenda Antonio
15. Magri Vincenzo
16. Catone Vincenzo
17. Vagelli Ezio
18. Galimberti Italo
19. Tobia Umberto
20. Carfora Luigi
21. Ruffino Giuseppe
22. Capobianco Gennaro
23. Reggio Giovanni
24. Sprenger Arturo
25. Malfitano Angelo
26. Farris Arnaldo
27. Previti Giovanni
28. Pagliani Alessandro
29. Bosco Ettore
30. Falco Carmelo
31. Di Pierro Germano
32. Balletta Martino
33. Cosenza Luigi
34. Cinnirella Salvatore
35. Orsini Gino
36. Avallone Guido
37. Paci Francesco
38. Maltese Francesco
39. Roma Felice
40. Imbellone Eduardo
41. Bianco Francesco
42. Betti Ottavio
43. Mazza Vito
44. De Franchis Luciano
45. Della Capanna Pietro
46. Forlai Ivo
47. Radice Salvatore
48. Muzzi Giuseppe
49. Ingegno Enrico
50. Niscio Vitantonio
51. Ratti Iginio
52. Scarfi Giovanni
53. Baldi Giuseppe
54. Lo Duca Cosimo
55. Della Corte Vincenzo
56. Ferri Vito
57. Botta Giuseppe
58. Gargano Antonio
59. Ponzeletti Alfonso
60. Aversa Benedetto
61. Trimarchi Guglielmo
62. Russo Antonio
63. Di Nunno Nicola
64. Giovine Pio
65. Bosio Accursio
66. Tringali Biagio
67. Mancusò Gaetano
68. De Lucia Dante
69. Losco Abele
70. Pinzan Alberto
71. Bussalai Francesco
72. Averna Salvatore
73. Bottalla Ugo
74. Califano Paolo
75. Di Costanzo Mario
76. Papadia Raffaele
77. Subrizi Remo, orfano di guerra
78. Ciofaniello Corrado
79. Calandra Giuseppe
80. Santillo Francesco
81. Cocchiara Mario
82. De Sio Carlo
83. D'Eramo Corrado
84. Rettagliati Alberto
85. Puma Aldo
86. Amabile Ettore
87. D'Orso Enrico
88. Petralia Gaetano
89. Tattoni Corrado
90. De Luca Gaetano
91. Birga Aldo
92. Buonauro Salvatore
93. Paternò Antonino
94. Leonelli Alberto
95. Loiodice Savino
96. Russi Michele
97. Dominici Giovanni
98. Consili Mario
99. Prevete Edoardo
100. Cattania Pietro, iscritto al P.N.F. antemarcia
101. Vermiglia Antonino
102. Casella Francesco
103. Bonincontro Pietro
104. Capodieci Enrico
105. Mambelli Ugo
106. Vitale Domenico
107. Spagnuolo Antonio
108. Gaddo Gaetano
109. Ferraro Tommaso
110. Monteforte Enzo
111. De Conca Renato
112. Pastena Guido
113. Garofalo Benedetto
114. Bellanca Giuseppe Filippo di Eduardo
115. Castro Armando
116. Galota Giuseppe
117. Cavazzana Walfro
118. Bitti Vittorio
119. Mattei Giulio
120. Bongiorno Vito
121. Messina Silvio
122. Patti Salvatore
123. Raffaele Francesco
124. Romano Domenico
125. Quagliano Michelino
126. Rocca Luigi
127. Greco Raffaele
128. Lo Presti Domenico
129. Ricciardi Giuseppe
130. Calitri Pietro
131. Limone Luigi
132. Lappa Silvio
133. Valerii Sisto
134. Rossi Aristide
135. Colavita Giacomo
136. Corrias Peppino, ex combattente

137. Rossi Francesco Saverio
138. Avola Giuseppe
139. Cirillo Mario
140. Avola Giovanni
141. Cimino Lorenzo
142. Bortolotti Tullio
143. Nutini Giulio
144. Baeli Salvatore
145. Neri Giuseppe
146. Porpora Giuseppe Maria
147. Crocenzi Antonio
148. Di Stasio Igino
149. Cini Elio
150. Sasso Raffaele
151. Giunta Giorgio
152. Natoli Francesco
153. Marullo Gaetano
154. Mezzino Pasquale
155. Pellicanò Domenico
156. Bazzanella Guido
157. Ialenti Manlio
158. Brucato Sebastiano
159. Civilotti Vincenzo
160. Guarino Sebastiano fu Venerando
161. Quartarone Oreste
162. Caliri Nicolò
163. Russo Werter
164. Piterà Luigi
165. Caruso Italo
166. Di Lucia Guglielmo
167. D'Amato Ferruccio
168. Carrasco Alessandro
169. Galli Osvaldo
170. Di Meglio Ciro
171. Venezia Ettore
172. Marrone Giuseppe
173. Sannella Ezio, iscritto al P.N.F. antemarcia
174. Muglia Carmelo
175. Maino Aldo
176. Ruggieri Domenico
177. Carullo Ciro
178. Natali Ugo
179. Muscatello Domenico
180. Minervini Rodolfo
181. Zisa Fulvio
182. Pacetti Terenzio, orfano di guerra
183. Lo Gatto Mario
184. Coglitore Alberto
185. Giannone Giuseppe
186. Filosi Agostino
187. Vella Andrea
188. Avellone Pietro
189. Vicari Giuseppe
190. Furfari Antonino
191. Serino Nicola
192. De Angelis Giuseppe
193. Totaro Nardino
194. Arbuatti Zeno
195. Notari Armando
196. Benedetti Osvaldo
197. Marcellini Carlo
198. Galieti Ermete
199. Sblendorio Cosmo Damiano
200. Capasso Alfonso
201. Lo Priore Nicola
202. Tiberino Gennaro, orfano di guerra
203. Ascione Giovanni, orfano di guerra
204. Bucci Ernesto, orfano di guerra
205. Casieri Savino, iscritto al P.N.F. antemarcia
206. Zecchini Guglielmo, invalido di guerra
207. Triola Gastone, orfano di guerra
208. Spanò Luigi, orfano di guerra
209. Pezzino Vincenzo, orfano di guerra
210. Brancato Antonio, invalido di guerra
211. Martorina Giorgio Pietro, orfano di guerra
212. Occhipinti Eugenio, iscritto al P.N.F. antemarcia
213. Bianchi Ercole, orfano di guerra
214. Belcore Antonio, orfano di guerra
215. Maccarini Nestore, ex combattente
216. Cicala Gioacchino, orfano di guerra
217. Comisso Varfiglio, orfano di guerra

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Brunetti Raffaele
2. Supiho Mario
3. Giardina Francesco
4. Mirandola Aldo
5. Piccialli Eduardo
6. Salvatori Gustavo
7. Ventrice Tommaso
8. Calandra Placido
9. Civello Vittorino
10. Apicella Vincenzo
11. Caporaso Nicola
12. Cavaliere Errico
13. Cuomo Renato
14. Di Meglio Claudio
15. Silvestro Antonino
16. Stuppia Michele
17. Scuderi Salvatore
18. Dupplicato Vincenzo
19. Ruggieri Vincenzo
20. Libertino Giuseppe
21. Vento Giuseppe Davide
22. Famularo Alberto
23. Eleuteri Adolfo Umberto
24. Capannari Armando
25. Amato Gennaro
26. Pirone Roberto
27. Fanelli Martino
28. Oliva Vincenzo
29. Milazzo Angelo
30. Zuccaro Michele
31. Di Blasi Antonio
32. De Santis Italo Giovanni
33. De Matteis Mario
34. Talamonti Teodoro
35. Torelli Giovanni
36. Papadia Baldassarre
37. Amorosi Leo
38. Pace Giuseppe
39. Donato Carmine
40. Sparice Mario
41. Dell'Aira Gaetano Carmelo
42. Trombetta Vincenzo
43. Bianco Mario
44. Costantini Tommaso
45. Oggiano Bruno
46. Corso Enzo
47. Cardinale Antonio
48. Cicognani Ulderico
49. Farina Francesco
50. Di Paola Carmelo
51. Fedri Aldo
52. Leonelli Leonetto
53. Malfa Giuseppe
54. Conte Luigi
55. Terzani Giuseppe
56. Tomasone Berardino
57. Falcone Francesco Camillo
58. Damato Nicola
59. Greco Angelo
60. Mancini Antonio
61. Notari Renato
62. De Luca Nicolò
63. Petrali Mario
64. Iodice Giuseppe
65. Mucci Antonio
66. Fasoli Antonio Costantino
67. Bernardi Bernardo
68. Barbara Mario
69. Santoro Vincenzo di Giuseppe
70. Ragusa Giovanni
71. Boccia Ruggiero
72. Cocco Paolo
73. Malinconico Ludovico
74. Gubian Corrado
75. Piazza Ernesto
76. Zappalà Salvatore
77. Gozzoli Giulio
78. Demma-Carà Agostino
79. Ottaviani Gerardo
80. Vasta Francesco
81. Sanò Scipione
82. Bindi Giuseppe
83. Depalma Francesco
84. Marra Francesco
85. Cucini Egidio
86. Miglio Fausto
87. Trotta Adolfo
88. Schifano Giambattista
89. Monte Domenico
90. Capursi Antonio
91. Giacobbe Aldo
92. Rinaldi Elio
93. Navigli Alfredo
94. Sica Michele
95. Lepre Giuseppe
96. Gravino Pasquale
97. Fazio Ignazio
98. Massimilla Clio
99. Maltese Giovanni
100. Calabrò Giuseppe
101. Are Antonio
102. D'Intino Guglielmo
103. Scaglione Antonino
104. Fonte Stelvio
105. Siragusa Beniamino Mariano
106. Traversa Emanuele
107. De Simone Antonio
108. Mastrovito Francesco
109. De Nardo Vincenzo
110. Martellotta Bruno
111. Re Pasquale
112. Porcelli Vincenzo
113. Pastore Paolo
114. Franco Umberto
115. Bruno Nino
116. Maraventano Raimondo
117. Nazzaro Vincenzo
118. Ruga Eduardo
119. Tedesco Paolo
120. Cona Giuseppe
121. Boano Ugo
122. Oddi David
123. Altieri Paolo
124. Ferracuti Vasco
125. Varano Mario
126. Perelli Virginio
127. Cinelli Luigi
128. Nicastro Mario
129. Carpinelli Attilio
130. Rotondo Angelo Emilio
131. Miraglia Roberto
132. Mazzei Mario
133. Occhipinti Giovambattista
134. Carraro Antonio
135. Mazzantini Mario
136. De Stefano Giacomo
137. Picozzi Vincenzo
138. Artuso Fortunato
139. Iannaccone Orazio
140. Fedele Teodoro
141. De Luca Salvatore
142. Giampietro Oreste
143. Mauro Teodoro
144. Zuppardi Giovanni
145. Di Cave Fausto
146. Salzano Giuseppe
147. Luglio Vincenzo
148. Besso Enrico
149. D'Ambrosio Luigi
150. Genovesi Mario
151. Giddio Giovanni
152. Cannilla Luigi
153. De Martinis Corrado
154. Martino Nicolangelo
155. Dell'Erba Carlo
156. Tucci Attilio
157. Olivieri Enzo
158. Nicosia Guglielmo
159. Farina Clemente
160. Venturini Luigi
161. Rodi Giuseppe
162. Maggiore Antonino
163. Lepri Michele
164. Sacchitelli Armando
165. Petrini Ernani Paolino
166. Fabretti Adriano
167. Nucci Vincenzo
168. Zappareddu Cicito
169. Casciaro Vincenzo
170. Suglia Nicola
171. Vassallo Francesco
172. Mazzera Enrico
173. Chianchiano Salvatore
174. Calleri Salvatore
175. Follo Giovanni
176. Colombo Giuseppe
177. Sangirardi Giovanni
178. Bennati Luigi
179. Vernacchia Aldo
180. Infurnari Paolo Luigi

Art. 5.

Al candidato Pirro Aldo, che ha regolarmente preso parte al detto concorso, riportando punti 7,125 come votazione media nelle prove scritte e che non ha potuto sostenere l'esame orale per giustificate ragioni di servizio militare, trovandosi in Africa Orientale Italiana, viene riservata la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(448)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.